CAMERA DEI DEPUTATI N. 211-A

(Urgenza)

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORI **TOSATO, MIGLIORI, LUCIFREDI, RESTA** E **RUSSO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

nella seduta del 10 dicembre 1948

—

Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Presentata alla Presidenza l'11 novembre 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge presentato dal Governo nella seduta del 10 dicembre 1948 sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali è stato esaminato dalla vostra Commissione con particolare cura ed attenzione, e il testo che vi presentiamo appare come qualche cosa di più del progetto governativo, emendato in qualche punto di maggiore o minore importanza. La Commissione, pur apprezzando lo schema di norme proposte dal Governo, meritevole certamente di ogni considerazione, in quanto costituisce un notevole contributo alla formazione delle norme necessarie all'attuazione dell'ordinamento regionale, stabilito dalla Costituzione, ha ritenuto che lo schema stesso sia, sotto molti riguardi, insufficiente e lacunoso.

Questo punto di vista risulta dal seguente ordine del giorno, presentato dall'onorevole

Lucifredi, approvato dalla Commissione il 20 gennaio 1949:

« La I Commissione permanente,

considerato che per la buona attuazione delle norme costituzionali relative all'ordinamento regionale, che consenta l'effettiva realizzazione dei benefici che esso può dare ai fini del decentramento e quindi del più celere, adeguato e controllato sodisfacimento dei bisogni pubblici ed eviti al tempo stesso ogni possibile deviazione, è indispensabile trovino precisa regolamentazione legislativa le seguenti materie: 1°) Statuti regionali (contenuto e limiti); 2°) Potestà normativa delle Regioni (leggi e regolamenti: limiti e controlli); 3°) Trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni; decentramento; problema della burocrazia; 4°) Rapporti tra Regioni, Provincia, Comune ed altri enti locali; organi regionali e organi provinciali; 5°) Controlli e giustizia amministrativa; 6°) Finanza locale; 7°) Procedimenti elettorali;

constata che il disegno di legge n. 211, a prescindere da ogni valutazione di merito relativa alle sue formulazioni, è insufficiente allo scopo, in quanto discipina, talvolta in modo sommario, soltanto una parte di dette materie; e delibera di affidare ad un Comitato il compito di procedere all'esatta identificazione delle leggi da emanare per la realizzazione delle finalità surrichiamate e di fissare, in relazione alle stesse, principî direttivi da sottoporre all'esame della Commissione ».

In seguito a tale ordine del giorno fu nominato un Comitato composto dagli onorevoli Migliori, Lucifredi, Longhena, Amadeo, Turchi, Merloni e Almirante.

Il Comitato, dopo aver esaminato i vari problemi individuati nell'ordine del giorno Lucifredi, ha presentato una serie di enunciazioni programmatiche, che, dopo ampia discussione, sono state fissate nei seguenti punti aventi carattere di risoluzioni preliminari, approvati dalla Commissione il 24 febbraio 1949.

I. — STATUTI REGIONALI:

1°) Per l'attuazione dell'articolo 123 della Costituzione si ritiene necessaria l'emanazione di leggi della Repubblica, destinate a disciplinare in modo uniforme taluni aspetti dell'organizzazione delle Regioni, oltre a quelli per cui l'uniformità discende già dalle norme della Costituzione.

2°) Tale disciplina deve necessariamente rispettare, oltre i limiti già esplicitamente enunciati nell'articolo 123, anche il diritto delle Regioni ad improntare in una certa misura il loro Statuto ad esigenze particolari della vita delle singole Regioni, tenuto conto peraltro che per gli aspetti formali della loro organizzazione tale autonomia statutaria deve intendersi piuttosto in senso restrittivo, tanto più che gli stessi Statuti delle Regioni a statuto speciale furono emanati con leggi dello Stato.

3°) Attraverso uno studio specifico, da affidarsi ad uno dei componenti il Comitato, si dovrà stabilire un elenco delle materie relative all'organizzazione regionale per cui si ritiene necessaria la disciplina da parte delle leggi dello Stato.

II. — POTESTÀ NORMATIVA DELLE REGIONI, (LEGGI E REGOLAMENTI, LIMITI E CONTROLLI):

1°) In relazione alla disposizione transitoria IX si ritiene indispensabile che l'esercizio effettivo, da parte dei Consigli regionali, della potestà normativa sulle materie indicate nell'articolo 117, sia condizionato o alla preventiva emanazione da parte dello Stato di leggi particolari, tendenti a fissare per ogni singola materia i principî fondamentali, che a norma dello stesso articolo 117 costituiscano limite alla potestà normativa della Regione, oppure ad una esplicita autorizzazione legislativa riferentesi a leggi determinate.

2°) Conseguentemente, le Regioni assumeranno l'esercizio della potestà legislativa in modo graduale, man mano che su singole materie saranno fissati i principî fondamentali di cui sopra, mediante leggi speciali cui spetterà determinare anche la data di assunzione di tale facoltà da parte dei Consigli regionali.

3°) Sembra opportuno che la Commissione emetta uno specifico voto per la sollecita elaborazione da parte del Governo dei progetti delle leggi speciali da sottoporre al Parlamento per la fissazione dei suddetti principî fondamentali, senza i quali le Regioni, alla loro entrata in funzione, sarebbero spogliate della parte più eminente delle loro attribuzioni.

4°) Per l'esercizio, da parte delle Regioni, della potestà regolamentare occorre distinguere tra l'esercizio di potestà regolamentare delegata alle Regioni per leggi dello Stato, nel qual caso la competenza sarà dei Consigli regionali a norma dell'articolo 121, capoverso, della Costituzione, e l'esercizio di potestà regolamentare in relazione a leggi emanate

dai Consigli regionali, nel qual caso la competenza sarà degli organi esecutivi (in ipotesi, il Presidente, previa deliberazione della Giunta regionale).

5°) Per il controllo dell'esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni si ritiene che le norme dell'articolo 127 della Costituzione diano sufficienti garanzie sull'effettivo controllo di legittimità e di merito, salva l'integrazione loro con norme disciplinanti i singoli aspetti del controllo regolati dagli articoli 18 e 21 del progetto governativo.

III. — TRASFERIMENTO DI FUNZIONI DALLO STATO ALLE REGIONI; DECENTRAMENTO; PROBLEMA DELLA BUROCRAZIA:

1°) In relazione alla disposizione transitoria VIII, si ritiene che le leggi da emanarsi in applicazione del secondo comma di essa debbano esattamente statuire, con riferimento a ciascuna delle materie da trasferirsi alla competenza delle Regioni, l'estensione, punto per punto, della competenza delle Amministrazioni regionali, con contemporanea soppressione dei corrispondenti uffici statali che oggi esercitano tale funzione.

2°) È necessario che alla creazione di una burocrazia regionale si accompagni in pari misura una corrispondente diminuzione della burocrazia dello Stato.

3°) È indispensabile che « i casi di necessità », in cui le Amministrazioni regionali possono, a norma dell'ultimo comma della disposizione transitoria VIII, assumere personale fuori da quello attualmente al servizio dello Stato o di enti locali, siano limitati al massimo, possibilmente del tutto eliminati, e comunque risolti con assunzioni di personale con contratto a termine.

4°) È indispensabile che a tali trasferimenti di funzionari all'ente Regione si accompagni quanto più largamente possibile la soppressione di un pari numero di posti d'organico nelle rispettive Amministrazioni.

5°) Si devono concedere particolari agevolazioni ai funzionari che da altre Amministrazioni passino alle Amministrazioni regionali, realizzando l'equiparazione, quanto più possibile, del loro stato giuridico e del loro trattamento economico a quelli dei funzionari dello Stato, e garantendo agli stessi adeguati sviluppi di carriera.

6°) In linea di massima la scelta dei funzionari statali da trasferire alle Amministrazioni regionali deve essere fatta in modo da contemperare l'esigenza di fornire alle Regioni funzionari idonei all'impianto degli uffici regionali con il rispetto, nei limiti del possibile, per le aspirazioni dei singoli funzionari.

7°) Per il dovuto rispetto alle autonomie regionali, la destinazione di funzionari statali alle Amministrazioni regionali deve avvenire, in linea di massima, previo benestare delle Amministrazioni medesime.

IV. — RAPPORTI TRA REGIONE, PROVINCIA, COMUNE E ALTRI ENTI LOCALI; ORGANI REGIONALI E ORGANI PROVINCIALI:

1°) Nel sistema della Costituzione italiana non è dubbio che la Provincia abbia la caratteristica di ente autonomo, espressamente sancita dall'articolo 128. Ne discende che, in tale sistema, la Provincia ha funzioni sue proprie e per l'esercizio di tali funzioni deve potersi liberamente autodeterminare, attraverso la decisione di organi eletti dai cittadini che compongono l'ente territoriale.

2°) Mentre la funzione normativa sarà funzione esclusivamente propria della Regione, nei limiti dell'articolo 117 della Costituzione, salvo l'esercizio della potestà regolamentare che possa essere eventualmente delegata a Provincie e Comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative Regioni e Provincie concorreranno secondo i principî che seguono.

3°) Le funzioni della Provincia si distingueranno in funzioni proprie e funzioni delegate.

4°) Tra le funzioni proprie della Provincia il primo posto spetta a quelle che le Provincie esercitano attualmente e che la disposizione transitoria VIII ad esse conserva fino a quando non sia provveduto al riordinamento delle funzioni amministrative fra gli enti locali. Il Comitato reputa che le leggi della Repubblica, che a norma dell'articolo 128 dovranno provvedere a tale riordinamento, debbano mantenere alle Provincie in modo permanente le attribuzioni medesime, in quanto non attribuite alla competenza esclusiva della Regione a sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

5°) Altre funzioni proprie della Provincia saranno ad essa attribuite con le leggi della Repubblica da emanarsi a termini dell'articolo 118, primo comma, in relazione a quelle, tra le materie che l'articolo 117 attribuisce alla competenza della Regione, che debbano ritenersi « di interesse esclusivamente locale ». Il Comitato reputa che, per la migliore attuazione del principio del decentramento, tale espressione della Costitu-

zione debba essere interpretata in modo estensivo.

6°) Accanto a tali funzioni proprie, le Provincie dovranno avere le funzioni delegate previste dall'articolo 118, ultimo comma. Anche a questo riguardo il Comitato reputa che la delega abbia ad essere quanto più ampia possibile, sicché il « normalmente » incluso in detto capoverso dell'articolo 118 si interpreti come implicante una regola, cui solo in via del tutto eccezionale le Regioni abbiano a derogare.

7°) Risulta dai principî così stabiliti che le funzioni della Provincia nella nuova Costituzione verranno nel loro complesso ad essere più estese di quelle ad essa attribuite in passato, giacché l'erosione di funzioni dello Stato determinata dall'ordinamento regionale e l'attuazione del principio di decentramento determineranno necessariamente tale estensione.

8°) Anche in relazione a tale constatazione, il Comitato reputa necessario che alla Provincia siano preposti un Consiglio provinciale ed una Deputazione provinciale.

V. — Controlli e giustizia amministrativa:

1°) L'organo dello Stato previsto dall'articolo 125 della Costituzione, da istituirsi in ogni capoluogo di Regione per l'esercizio del controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, si ritiene debba essere composto di magistrati amministrativi (in ipotesi, della Corte dei conti) ed altri funzionari dello Stato.

2°) L'organo della Regione previsto nell'articolo 130 per l'esercizio del controllo di legittimità sui Comuni, sulle Provincie e sugli altri enti locali si reputa debba essere composto di funzionari regionali.

3°) Tale organo, al fine di esercitare la sua funzione anche in forma decentrata, potrà avere una sua sezione per ogni Provincia.

4°) Il controllo di merito, previsto nei capoversi degli articoli 125 e 130, si ritiene possa essere esercitato dagli organi stessi investiti del controllo di legittimità, integrati da membri elettivi dotati di competenza tecnico-giuridica qualificata. La legge determinerà i casi per cui questo controllo sarà consentito, ai limitati effetti di cui agli articoli stessi.

5°) La Commissione parlamentare di cui all'articolo 126 si ritiene debba essere composta di un pari numero di senatori e di deputati, eletti in modo da dare un'equa rappresentanza alle minoranze, possibilmente proporzionale.

6°) Tale Commissione parlamentare, oltreché sullo scioglimento dei Consigli regionali, dovrà esprimere il suo parere sui nomi dei tre cittadini da preporre all'amministrazione straordinaria della Regione. La minoranza ritiene che, dato il carattere delle funzioni da esercitarsi da tale Commissione di tre cittadini, la scelta di questi debba avvenire rispettando quanto più è possibile la situazione politica della Regione in base alle ultime elezioni regionali.

7°) La Commissione parlamentare medesima si reputa dovrebbe scindersi in due Sottocommissioni, composte rispettivamente dei membri senatori e dei membri deputati, per riferire alle rispettive Camere sulle questioni di merito per contrasto di interessi di cui all'articolo 127, ultimo comma, della Costituzione; si reputa che questo principio, anziché in legge, debba essere tradotto in norma regolamentare da parte delle Camere.

8°) L'invito del Governo a sostituire la Giunta o il Presidente regionale, di cui all'articolo 126, primo comma, si reputa debba provenire dal Presidente del Consiglio, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri; per lo scioglimento del Consiglio regionale la proposta al Presidente della Repubblica deve essere fatta dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione conforme del Consiglio dei Ministri; su tale proposta il Presidente della Repubblica provocherà il parere della Commissione parlamentare.

9°) L'organo di giustizia amministrativa regionale di primo grado previsto dall'articolo 125, capoverso, si reputa debba essere investito della cognizione non soltanto delle controversie oggi di competenza della Giunta provinciale amministrativa, ma anche di larga parte delle materie di interesse locale oggi deferita alla competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

10°) Le decisioni di tale organo di giustizia amministrativa regionale saranno impugnabili davanti al Consiglio di Stato con modalità analoghe a quelle che oggi disciplinano l'appello contro le decisioni delle Giunte provinciali amministrative.

11°) Circa la composizione di tale organo si reputa che esso debba essere presieduto da un Consigliere di Stato e composto in parte di magistrati amministrativi, in parte di membri elettivi, dotati di competenza tecnico-giuridica qualificata, designati dal Consiglio regionale.

Esaurito l'esame del punto V, il Comitato ha reputato di poter soprassedere all'esame dei punti VI e VII, relativi alla finanza regionale ed ai procedimenti elettorali, rinviandolo a quando, attraverso la deliberazione della Commissione, saranno determinati con esattezza funzioni ed organi della Regione e della Provincia.

Su richiesta dell'onorevole Merloni, il Comitato ha preso in esame il problema specifico del mantenimento, in sede provinciale, di un organo statale sul tipo dell'attuale prefetto. La maggioranza del Comitato è stata d'avviso che un organo siffatto debba essere mantenuto e che debba trattarsi di organo di nomina governativa, in quanto, cessate, coll'attuazione dell'ordinamento regionale, le funzioni di controllo oggi affidate al prefetto, rimane peraltro la necessità di un organo che coordini l'azione di tutti gli uffici statali nella Provincia e svolga le altre funzioni di amministrazione attiva che resideranno alla competenza statale, tra cui la tutela dell'ordine pubblico.

La minoranza ha ritenuto invece che, mentre da una parte l'istituto del prefetto, nella sua attuale configurazione, non è previsto da alcuna disposizione della Costituzione, le funzioni da lui attualmente esercitate e che rimarranno di competenza dello Stato debbano essere attribuite ad un organo elettivo (o il Presidente della Deputazione provinciale, o il Presidente del Consiglio provinciale, o altra persona da eleggersi con procedimento di secondo grado tra persone in possesso di determinati requisiti).

Il Comitato, su richiesta dell'onorevole Longhena, ha stabilito di prendere in esame in un secondo tempo, insieme agli altri problemi rimasti in sospeso, anche quello relativo alle circoscrizioni regionali e relativi capoluoghi ».

* * *

Successivamente la Commissione, in data 25 febbraio, ha votato la seguente Risoluzione:

« La I Commissione permanente, tenuto presente l'ordine del giorno Lucifredi approvato nella seduta del 20 gennaio 1949, nonché la relazione del Comitato per l'ordinamento regionale, approvata nella seduta del 24 febbraio, delibera di affidare la redazione di un progetto articolato sulla base delle direttive di massima adottate dalla Commissione, a tre Comitati, dando incarico al Presidente di prendere i necessari contatti con il Governo sia per informarlo dei lavori della Commissione, sia per ottenere la collaborazione indispensabile all'attuazione del compito affidato ai tre Comitati di redazione ».

In seguito all'approvazione di tale risoluzione, la Commissione deliberava di affidare a tre Comitati il compito di redigere un progetto articolato sulla base delle direttive di massima adottate.

Il primo Comitato, composto dagli onorevoli Resta, Bovetti, Longhena, Alicata e Corona Achille ha provveduto alla redazione delle norme concernenti gli Statuti regionali e la potestà normativa delle Regioni.

Il secondo Comitato, composto dagli onorevoli Migliori, Conci Elisabetta, Russo, Turchi, Amadeo, Merloni e Almirante ha provveduto alla redazione delle norme concernenti il trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione; rapporti tra Regione, Provincia, Comune ed altri enti locali; organi regionali e provinciali.

Il terzo Comitato, composto dagli onorevoli Lucifredi, Bersani, Carpano Maglioli, Bertinelli e Corbi ha provveduto alla redazione delle norme sui controlli.

Le norme proposte dai tre Comitati esaminate, discusse ed emendate dalla Commissione in numerose sedute, coordinate poi da un apposito Comitato composto dagli onorevoli Migliori, Lucifredi, Resta, Russo, Amadeo, Bertinelli, Merloni, Turchi e Almirante e, quindi, definitivamente approvate dalla Commissione, forma il testo che abbiamo l'onore di presentarvi. La gen si di esso vi spiega come e perché esso costituisca una profonda rielaborazione e integrazione del disegno di legge governativo.

La Commissione ha avvertito tutta l'importanza del compito nel quale si è trovata impegnata. Consapevole della sua responsabilità, essa ha cercato di predisporre, per l'attuazione dell'ordinamento regionale, un complesso di norme per quanto possibile completo, armonico e semplice, scrupolosamente aderente alla lettera e allo spirito della Costituzione.

Le lacune che ancora si possono rintracciare, specialmente in materia di demanio, di patrimonio e di finanza regionale e di trasferimento delle funzioni amministrative che, costituzionalmente devono passare dallo Stato alla Regione, più che una incompletezza del progetto dimostrano la complessità dell'attuazione dell'ordinamento regionale. Tale attuazione non si esaurisce mediante l'emanazione di una legge di carattere generale, quale quella che vi presentiamo,

ma importa la successiva emanazione di una serie di leggi, aventi per oggetto la disciplina di materie in un certo senso connesse da un rapporto di dipendenza.

La determinazione del demanio e del patrimonio spettante alla Regione è così connessa al problema più generale della finanza regionale, e la soluzione della finanza regionale è connessa e dipende dalla determinazione precisa delle funzioni e degli uffici statali che devono passare alla Regione e quindi degli averi che dallo Stato alla Regione vengono trasferiti.

Il regolamento del passaggio delle funzioni o degli uffici statali alle Regioni, implica dunque l'emanazione di tutta una serie di leggi particolari successiva alla legge generale di cui vi presentiamo il progetto. E da ciò risulta evidente con quale prudente criterio di gradualità l'attuazione dell'ordinamento regionale debba avvenire.

L'armonia e la semplicità di questo disegno di legge emergono dalla sua struttura generale e dall'esame delle singole parti in cui si suddivide.

Il Titolo I concerne gli statuti regionali, il II la potestà normativa, il Titolo III gli organi regionali, il Titolo IV gli organi della provincia, il Titolo V i rapporti tra regione, provincia, comune e altri enti locali; il Titolo VI il commissario del Governo e i controlli; il Titolo VII le disposizioni transitorie e finali.

L'illustrazione dei primi due Titoli è dovuta alle cure particolari dell'onorevole Resta, del Titolo III e VII all'onorevole Russo, del Titolo IV e V all'onorevole Migliori, del VI all'onorevole Lucifredi.

STATUTI E POTESTÀ NORMATIVA DELLE REGIONI

Il primo problema di carattere concreto che la Commissione ha dovuto affrontare è stato quello degli statuti regionali.

È noto che la Costituzione, dopo aver definito le regioni come « enti autonomi con propri poteri e proprie funzioni » (articolo 115) dispone che « ogni regione ha uno statuto, il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna delle regioni. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvato con legge della Repubblica ».

Il progetto governativo aveva accennato di sfuggita agli statuti, all'articolo 31 (disposizioni transitorie e finali), soprattutto per fissare il termine di un anno per la presentazione al Consiglio regionale del progetto di statuto per la Regione.

Parve, invece, alla Commissione che gli statuti meritassero rilievo molto maggiore nelle prime norme per l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Si stabilì, quindi, non solo di collocare le norme sugli statuti in testa alle disposizioni predette, ma di dare ad esse uno sviluppo adeguato all'importanza che le tavole statutarie hanno nell'organizzazione dei nuovi enti.

Naturalmente le norme di cui trattasi riguardano le Regioni a statuto normale, data la diversa natura e il diverso carattere che ricevono dalla stessa Costituzione (articolo 116) gli statuti delle Regioni a ordinamento speciale.

La prima questione che attirò l'attenzione della Commissione concerne la opportunità o meno di dettare norme per gli statuti normali che imponessero agli enti una uniformità di principî nella deliberazione, l'opportunità, in altre parole, di redigere uno statuto tipo per tutte le Regioni a ordinamento normale.

Ma tale idea fu eliminata dalla semplice considerazione che la sua attuazione avrebbe avuto chiaramente significato negatore dell'autonomia regionale.

La Commissione, invece, deliberò di fissare alcuni punti fermi, non derogabili dalla volontà dei nuovi enti autonomi, in guisa da consentire ai Consigli regionali la possibilità di autodeterminazione sui punti non regolati dalla legge.

Ciò è, d'altra parte, conforme alla lettera e allo spirito della Costituzione, la quale ha voluto che gli ordinamenti delle Regioni a statuto normale avessero una certa uniformità, senza negare valore e possibilità di espansione alla volontà dei nuovi enti, al di fuori delle direttive di uniformità riservate al legislatore statale.

In applicazione del principio enunciato, l'articolo 1 del testo della Commissione dispone che ogni statuto regionale deve contenere disposizioni sulla organizzazione interna degli organi e degli uffici dell'ente e sulla regolamentazione dei rapporti interorganici, su specifiche e determinate deleghe di

funzioni amministrative da parte della Regione a Provincie, Comuni o altri enti locali (mentre le deleghe non statutarie sono disciplinate dall'articolo 53 del progetto della Commissione); sulla disciplina dei mutamenti delle circoscrizioni territoriali dei Comuni e sulla eventuale istituzione di circondari, sullo stato giuridico ed economico degli impiegati regionali e sui termini e le modalità di pubblicazione degli atti della Regione.

L'articolo 2 detta le norme su quanto lo statuto regionale deve contenere circa l'iniziativa delle leggi regionali.

L'iniziativa spetta alla Giunta – come organo collegiale – a ciascun membro del Consiglio regionale, a ciascun Consiglio provinciale e ai Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque.

È evidente che in una Regione in cui i piccoli Comuni sono molto numerosi, è lasciata alla facoltà discrezionale del Consiglio la determinazione di un numero superiore di Comuni per esercitare l'iniziativa di cui si tratta. Così è anche lasciata al Consiglio regionale la fissazione del numero di elettori necessario all'esercizio del diritto popolare di iniziativa delle leggi regionali, tra un minimo di 3000 e un massimo di 15.000.

Si è fissato anche, all'articolo 3, il principio che il *referendum* abrogativo delle leggi regionali (articolo 123 della Costituzione) deve seguire in linea di massima il sistema del *referendum* abrogativo delle leggi dello Stato, salvo per il numero dei richiedenti, che non può essere in alcun caso inferiore ad un venticinquesimo degli elettori regionali.

Ciò vale anche (articolo 4) per il *referendum* abrogativo di regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali, con l'ovvia esclusione dei regolamenti e dei provvedimenti puramente esecutivi di norme legislative e regolamentari.

L'articolo 5 disciplina la procedura per la revisione e l'abrogazione dello Statuto e rinvia, in sostanza, alle norme sulla iniziativa, con alcune limitazioni rese necessarie dalla logica del sistema: così è chiaro che revisione e abrogazione devono essere deliberate – come lo Statuto – a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione; così la deliberazione di abrogazione non è valida se non accompagnata dalla deliberazione del nuovo statuto; così, infine, per la stabilità e la serietà dei nuovi ordinamenti, nessuna iniziativa di revisione o di abrogazione può prendersi se non sia passato almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica statutaria, né – se respinta – può riproporsi prima di un anno dalla deliberazione di rigetto.

Gli statuti delle Regioni a ordinamento normale sono atti formalmente e materialmente emananti dalle Regioni: sono leggi regionali, nel senso tecnico che ormai viene ad assumere la locuzione nell'ordinamento del nuovo Stato regionale italiano. Essi tuttavia si distinguono dalle normali leggi regionali soprattutto dal punto di vista sostanziale, perché costituiscono le tavole di fondazione, le manifestazioni primarie della autonomia regionale, a differenza degli statuti delle Regioni a ordinamento speciale che di statuto hanno solo il nome, mentre sono, in sostanza, leggi costituzionali dello Stato.

Ed è logico che sia così, perché, mentre, nel concedere particolari forme di autonomia a determinate regioni, lo Stato ha investito quelle regioni di alcune prerogative che normalmente sono ritenute intrasferibili (esempio legislazione esclusiva su alcune materie) e lo ha fatto con le leggi costituzionali di elargizione, denominate statuti, diversa è la situazione delle regioni a ordinamento normale, che deliberano, ciascuna per proprio conto, il proprio statuto, con l'obbligo di sottoporlo al controllo del Parlamento, esercitato per mezzo della legge di approvazione.

La legge di approvazione non integra né tocca, in alcun modo, la volontà dell'ente: essa agisce solo come condizione esterna di efficacia. In altre parole lo statuto deliberato dal Consiglio regionale è perfetto e valido con la deliberazione dell'organo predetto: la sua efficacia è, però, subordinata alla esplicazione del controllo dello Stato che si estrinseca con la legge di approvazione.

In applicazione di tali principî, pacifici in ogni campo della pubblica amministrazione, l'articolo 6 del progetto della Commissione dispone che il Presidente del Consiglio regionale trasmette copia dello Statuto, deliberato dal Consiglio, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale incombe l'obbligo di prendere l'iniziativa della legge di approvazione, presentandolo entro 15 giorni al Parlamento.

L'argomento della iniziativa della legge di approvazione fu discusso lungamente tra coloro che sostenevano doversene lasciare l'esercizio agli stessi Consigli regionali, autorizzati dall'articolo 121 della Costituzione a fare proposte di legge alla Camera, e coloro che, richiamandosi all'articolo 71, ritenevano più corretto che l'iniziativa della speciale legge di approvazione dello Statuto regionale spettasse all'esecutivo.

Il prevalere della seconda opinione non porta differenze sostanziali di sorta, in quanto si tratta di una formale iniziativa da esercitarsi obbligatoriamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel breve termine di 15 giorni dal ricevimento dello statuto regionale.

I poteri del Parlamento, nell'esercizio del controllo sugli statuti delle regioni a ordinamento normale, sono chiaramente delimitati. Il Parlamento, in sede di approvazione degli statuti regionali, agisce come supremo organo di controllo dello Stato; esso, in tale funzione, non ha facoltà di ritoccare, modificare o comunque sostituire la propria alla volontà espressa dall'organo della Regione, ma ha solo il compito costituzionale di riscontrare la rispondenza delle disposizioni statutarie alle leggi, ai principi generali dell'ordinamento dello Stato e agli interessi dello Stato e la mancanza di contrasto con gli interessi delle altre Regioni.

Ove il controllo sia positivo, il Parlamento approva lo statuto, ove sia negativo, il Parlamento ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale.

Allo scopo di permettere al Consiglio regionale un riesame dello statuto respinto con la piena nozione dei motivi che ne impedirono l'approvazione, l'ultimo comma dell'articolo 6 dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri comunichi al Presidente del Consiglio regionale il rifiuto dell'approvazione, mediante la trasmissione dei resoconti parlamentari.

E il Consiglio regionale, come ha l'obbligo di deliberare lo statuto entro 120 giorni dalla prima convocazione (articolo 85), così ha l'obbligo di deliberare le modifiche o il nuovo statuto entro 120 giorni dalla data della comunicazione del diniego di approvazione.

L'articolo 7 ha risolto vari dubbi già avanzati dalla dottrina sulla necessità o meno della promulgazione e della pubblicazione dello statuto regionale, per la sua validità e la sua efficacia.

L'articolo 7 dispone che lo statuto regionale non debba essere promulgato come atto a se stante, ma debba essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica insieme alla legge di approvazione. È la promulgazione di questa che sostituisce, ad ogni effetto, la promulgazione dello statuto. E questo entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione dei due atti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Statuto e legge di approvazione devono altresì essere pubblicati, per ovvie ragioni, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

L'ampiezza delle funzioni normative costituisce l'indice della misura del decentramento che la Costituzione ha voluto realizzare con l'istituzione delle Regioni, decentramento non solo amministrativo, ma anche legislativo.

L'autonomia della Regione, in senso tecnico, è proprio nella potestà legislativa.

A tale concetto è informato l'articolo 8 il quale dispone: « che la Regione esercita la potestà legislativa sulle materie e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo le norme del proprio statuto ».

Non sarà inutile ricordare, in proposito, che la nuova Costituzione, come ha innovato la struttura dello Stato italiano, trasformandolo in stato regionale, così ha innovato le disposizioni sulla legge in generale, di cui al capo primo del vigente Codice civile, nonché i principî generali del nostro ordinamento giuridico, sotto l'aspetto costituzionale.

Con la nuova Costituzione, noi abbiamo oggi tre tipi diversi di leggi formali, le leggi costituzionali, le leggi ordinarie e le leggi regionali.

La legge regionale è legge allo stesso titolo della legge emanata dal Parlamento ed ha valore formale del tutto analogo a quest'ultima.

E come il Parlamento, che è veramente e unicamente sovrano nell'emanare le leggi costituzionali, ha dei limiti nella Costituzione e nelle leggi costituzionali quando delibera le leggi ordinarie (limiti che hanno il loro giudice e la loro sanzione nella Corte costituzionale) così le Regioni hanno diversi limiti nella esplicazione della potestà normativa loro riconosciuta dalla Costituzione, limiti aventi anch'essi giudici e sanzioni nella Corte costituzionale e nel Parlamento.

La presenza e la necessità di siffatti limiti sono postulate anzitutto dalla natura stessa di enti autonomi riconosciuta dalla Costituzione alle Regioni e, in secondo luogo, dalla particolare struttura dello Stato regionale, in cui il cittadino gode di un innegabile aumento di garanzie nei confronti delle istituzioni pubbliche alle quali appartiene in virtù di una serie di limiti posti alla attività degli organi investiti della potestà normativa con l'unica eccezione dell'organo supremo, che è il potere costituzionale.

Il primo di tali limiti è fissato all'articolo 9, che sancisce il principio per cui il Consiglio regionale non può deliberare sulle materie attribuite alla sua competenza dal-

l'articolo 117 della Costituzione, se non sono state preventivamente emanate, ai sensi delle disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti singolarmente per ciascuna materia, i principî fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale.

L'importanza di tale limite, che condiziona l'esercizio della potestà legislativa regionale alla emanazione, per ogni singola materia, di una legge dello Stato, è evidente.

A taluno è parso eccessivo e oppressivo per l'Ente regione il limite predetto, ma basterà richiamare un principio del vecchio diritto pubblico germanico (ossia del diritto di uno Stato federale) per convincersi della necessità di un limite che serve ad evitare una grande confusione di leggi regionali, se ispirate ai principî più disparati.

È il principio delle leggi – cornici (*Rahmengesetze*), ossia di leggi emanate dallo Stato per servire come inquadrature di disposizioni particolari adottate dai singoli Stati federati.

L'articolo 9 non si limita ad affermarne la necessità, ma dispone che ne occorre una per ogni materia, in guisa da escludere che possa considerarsi come legge contenente i principî fondamentali – cui la Regione deve attenersi – una legge dello Stato preesistente alla entrata in vigore dell'ordinamento regionale.

Il capoverso dell'articolo 9 dispone un'eccezione al principio della legge-cornice, ma si tratta di eccezione apparente, perché è richiesta sempre una legge della Repubblica per derogare al principio generale enunciato al primo capoverso.

Altri limiti alla potestà legislativa regionale sono stabiliti nella Costituzione e possono riassumersi nei seguenti principî. La legge regionale non può contrastare con la Costituzione, né con l'interesse nazionale, né con gli interessi di altre Regioni. Essa non può violare i divieti specifici contenuti nella Costituzione (circolazione dei beni e delle persone, dazi, ecc.) e non può, né contrastare, né contravvenire allo statuto regionale. Si tratta, in sostanza, di limiti di legittimità (materia, territorio, leggi dello Stato) e di limiti di merito (interessi).

L'articolo 10 regola i rapporti tra le leggi della Repubblica che modificano i principî fondamentali già fissati al primo comma dell'articolo 9 e le leggi regionali emanate nel quadro di quei principî fondamentali. Stabilisce, in proposito, l'articolo 10 che le leggi regionali restano *ipso iure* abrogate, ove siano in contrasto con i nuovi principî stabiliti dal legislatore ordinario e che, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della nuova legge statale, i Consigli regionalî devono portare alle leggi regionali le successive modificazioni.

Il controllo sulle leggi regionali è disciplinato dall'articolo 11.

È noto che tale controllo, secondo la Costituzione, spetta allo Stato (articolo 127), che lo esercita attraverso un organo denominato Commissario del Governo (articolo 124).

Il Presidente del Consiglio regionale è tenuto a inviare, entro 5 giorni, le leggi deliberate dall'Assemblea al Commissario del Governo per l'apposizione del visto.

Se entro 30 giorni dalla data della ricezione il Governo non fa opposizione e il Commissario non appone il visto, il visto stesso si ha per apposto.

Abbiamo, quindi, il caso positivo dell'apposizione del visto, per cui *nulla quaestio*; il caso negativo del diniego del visto, che vale come opposizione del Governo alla legge, è disciplinato minutamente dall'articolo 127 della Costituzione sí da non richiedere ulteriori commenti; il caso, infine, della mancata apposizione del visto e della mancata opposizione del Governo, ossia di un contegno tale che, protratto sino al 30° giorno, fa considerare il visto come apposto.

È chiaro che, nell'esplicazione dell'attività di controllo, i termini sono di fondamentale importanza e che, anche ad ammettere le richieste di chiarimenti e le cosí dette interlocuzioni dell'organo di controllo, al trascorrere del 30° giorno, senza che si verifichi o il caso positivo (apposizione del avisto) o il caso negativo (opposizione), la terza ipotesi si risolve senz'altro in provvedimento positivo a favore dell'ente controllato.

L'articolo 11, al terzo comma, contiene la norma e la formula della promulgazione della legge regionale.

Al quarto comma è inserita la formula della obbligatorietà della osservanza e all'ultimo comma è sancito l'obbligo della pubblicazione oltre che nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, anche sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per ragioni ovvie.

Gli articoli 12 e 13, infine, contengono norme sulla entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali e sulla necessità del consenso del Governo, in caso di anticipata promulgazione ed entrata in vigore delle leggi stesse.

ORGANI DELLA REGIONE

Il disegno di legge n. 211 presentato dal Governo detta le norme per gli organi della regione nei primi tre capi del titolo I (articoli dall'1 al 16).

La Commissione ha ritenuto invece opportuno, per ragioni logiche e di tecnica legislativa, disciplinare la stessa materia nel titolo III (articoli dal 14 al 33), posponendola alle parti che si riferiscono agli statuti regionali e alla potestà normativa della Regione.

Il testo proposto dalla Commissione segue la falsariga del testo governativo, completato da norme riguardanti l'indennità di presenza per i Consiglieri regionali, l'assegno mensile per il presidente del Consiglio, il presidente della Giunta e gli assessori, la procedura di seguire per la revoca dall'ufficio del presidente della Giunta o di assessori, e modificato, in misura anche notevole, ma senza che tali modifiche incidano sostanzialmente alla struttura degli organi regionali.

Non trovano riscontro nel testo governativo gli articoli 16, (assegno del presidente del Consiglio) 17 (indennità di presenza dei consiglieri regionali) 23 (assegno del presidente della Giunta regionale) 28 (assegni degli assessori regionali) 35 (Revoca del presidente della Giunta regionale o di assessori).

Il disegno di legge presentato dal Governo, non disciplina affatto la materia delle indennità ed assegni, rinviandola evidentemente agli statuti regionali.

La Commissione ha invece ritenuto all'unanimità che fosse opportuno dettare alcune norme sull'argomento per fissare principî comuni a tutte le Regioni.

Da parte di alcuni commissari era stato proposto che ci si limitasse a enunciare il principio che al presidente del Consiglio e della Giunta e agli assessori regionali è corrisposto un assegno mensile, lasciando piena libertà ai Consigli regionali di determinare la misura dell'assegno.

La maggioranza della Commissione, pure rendendosi conto delle apprezzabili ragioni che erano alla base della proposta, ha ritenuto necessario fissare per gli assegni mensili un limite massimo pari all'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III per i presidenti e di grado IV per gli assessori.

Naturalmente i Consigli regionali, non superando la cifra massima consentita, hanno facoltà di fissare la misura dell'assegno mensile secondo le esigenze del bilancio regionale ed il lavoro da espletare.

Anche per le indennità di presenza dei consiglieri regionali (articolo 17 del testo della Commissione) era stato da alcuni membri della Commissione proposto che si fissasse un limite massimo in relazione all'indennità di trasferta dei funzionari dello Stato.

L'argomento è stato oggetto di lunga discussione e dopo che è stata respinta la tesi di un componente la Commissione, contrario a che si escludesse la eventuale assegnazione da parte dei Consigli regionali di assegni fissi mensili ai consiglieri, la Commissione ha ritenuto opportuno non fissare alcun limite alla misura della indennità di presenza, considerando limite sufficiente l'esclusione della corresponsione di assegni fissi.

L'indennità di presenza – determinata con legge regionale – dovrà essere naturalmente comprensiva delle spese di trasporto e di soggiorno sostenute dai consiglieri.

L'articolo 33 (revoca del presidente della Giunta regionale o di assessori) rappresenta (così come è congegnato) una novità non solo nei confronti del disegno di legge governativo ma nei riguardi dell'attuale ordinamento amministrativo.

In esso si considera l'ipotesi che il presidente della Giunta regionale, la Giunta o i singoli assessori non godano più la fiducia del Consiglio.

Con la legislazione vigente (per la quale la questione si pone solamente nei confronti del sindaco e della Giunta comunale) un voto di sfiducia del Consiglio non determina necessariamente le dimissioni del sindaco o della Giunta.

Può così avvenire, come in effetti è avvenuto in questi ultimi anni dopo la ricostituzione su basi democratiche delle Amministrazioni comunali, che un sindaco o una Giunta comunale continuino a rimanere in carica – anche se più non rappresentano la volontà del Consiglio – con tutte le inevitabili conseguenze di discredito per le istituzioni democratiche e di possibile perturbamento dell'ordine pubblico – che tale stato di cose determina.

La Commissione, nell'approvare l'articolo 33 che evita un tale pericolo per l'amministrazione regionale, ha espresso il voto che un articolo dello stesso tenore sia introdotto nella nuova legge comunale.

Per la procedura da seguirsi per la revoca del presidente della Giunta regionale o di assessori, la Commissione si è preoccupata di garantire che l'eventuale approvazione della mozione di sfiducia sia effettivamente la espressione della volontà della maggioranza

del Consiglio, evitando possibili sorprese e colpi di mano da parte di una minoranza agguerrita: a questo scopo si è stabilito che la mozione debba essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, debba essere discussa non prima di cinque giorni dalla sua presentazione ed approvata in prima seduta, per appello nominale, a maggioranza assoluta di voti, presenti almeno i due terzi dei consiglieri.

Attraverso queste cautele è stata conciliata l'esigenza democratica che impone non debba rimanere in carica un presidente o una Giunta regionale che più non godano la fiducia del Consiglio, con quella ponderazione e quel senso di responsabilità che, per il retto funzionamento degli organi regionali, si richiede in materia tanto delicata.

Le modifiche introdotte dalla Commissione al testo governativo sono le seguenti:

Art. 14 (articolo 1 del testo governativo). — La prima convocazione del Consiglio regionale ha luogo a data fissa, analogamente a quanto disposto per la convocazione del Parlamento.

Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Commissario del Governo, invece che dal consigliere più anziano di età, almeno cinque e non dieci giorni prima, come previsto dal testo governativo.

Art. 15 (articolo 2 del testo governativo). — Sono previsti due vicepresidenti per garantire una rappresentanza alla minoranza nell'ufficio di presidenza, il quale dura in carica un anno, con la possibilità, per i suoi membri, di essere rieletti.

Art. 18. (articolo 3 del testo governativo). — Si è preferito – pur mantenendo fermo il principio di tre sessioni ordinarie all'anno – lasciare agli statuti regionali di stabilire i mesi in cui è opportuno fissare le adunanze.

Per le convocazioni straordinarie – allo scopo di dare maggiore garanzia alle minoranze – si è ridotto il numero minimo necessario dei consiglieri richiedenti da un terzo a un quarto, mentre si è limitata la facoltà di richiedere la convocazione da parte del Commissario del Governo ai suoi poteri istituzionali.

Invece della tempestiva notizia al Commissario del Governo delle convocazioni con la indicazione degli affari iscritti all'ordine del giorno – formula adottata dal progetto governativo – si è disposto che allo stesso Commissario del Governo debba essere comunicato l'ordine del giorno del Consiglio regionale.

Art. 19 (articolo 4 del testo governativo). — Si è semplificata la dizione del testo governativo, lasciando al Consiglio regionale di stabilire quali materie devono essere comprese nel regolamento.

Si è ritenuto opportuno disporre che il regolamento – data la sua importanza – debba essere approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta di voti.

Si è demandato al regolamento il fissare i casi in cui le sedute del Consiglio regionale non sono pubbliche.

Art. 20 (articolo 5 del testo governativo). — Si è fissato il numero legale, conformemente ad una prassi costante, nella metà più uno dei consiglieri in carica, invece che nella metà, come previsto nel progetto governativo.

Art. 21 (articolo 6 del testo governativo). — Si è modificata la formulazione tenendo distinto il potere normativo e regolamentare attribuito alla Regione, dalle funzioni amministrative demandate alla Regione stessa.

Al n. 5, alle parole usate nel testo governativo « creazione di istituzioni pubbliche regionali » si è preferito sostituire la formula « fondazione di enti amministrativi di cui la Regione intende prendere l'iniziativa » perché si è ritenuto giuridicamente più esatto il termine « fondazione » del temine « creazione » e si è voluto sottolineare come la facoltà attribuita al Consiglio regionale di « fondare » enti amministrativi regionali non esclude che alla « fondazione » di tali enti si possa pervenire per altra strada.

Si è ritenuto, infine, opportuno limitare la facoltà del Consiglio regionale di esprimere pareri su questioni di interesse generale che abbiano particolare riflesso nella Regione, alla richiesta del Governo, per evitare il pericolo che si snaturino i compiti del Consiglio regionale e che in questa sede siano ridiscussi argomenti già affrontati dal Parlamento, come potrebbe avvenire se la Giunta interpretasse in modo lato l'espressione « questioni d'interesse generale che abbiano particolare riflesso sulla Regione ».

D'altra parte se gli argomenti sono direttamente collegati con le funzioni attribuite alla Regione, la Giunta regionale avrà la facoltà di iscrivere tali argomenti all'ordine del giorno.

Art. 24 (articoli 8 e 9 del testo governativo). — Si è modificata la formulazione, senza che ciò implichi una sostanziale revisione delle attribuzioni del presidente. Si è ritenuto opportuno fondere gli articoli 8 e 9 del testo

governativo, precisando nell'ultimo comma che spetta al presidente l'assegnazione dei titolari agli assessorati.

Art. 25 (articolo 10 del testo governativo). — Si è preferito, per le Regioni con popolazione superiore ad un milione di abitanti, affidare ai Consigli regionali la determinazione del numero degli assessorati – secondo le esigenze della Regione, fissando un numero minimo ed un numero massimo –.

Art. 29 (articolo 12 del testo governativo). — Analogamente a quanto disposto per il Consiglio regionale, si è fissato nella metà più uno dei componenti la Giunta il numero legale per la validità delle deliberazioni.

Art. 30 (articolo 14 del testo governativo). — Si è modificata la formulazione, precisando che alla Giunta spetta dare esecuzione alle leggi regionali e adottare i relativi regolamenti.

Là dove il testo governativo parla dell'obbligo della Giunta di predisporre il bilancio preventivo si è aggiunto l'obbligo della presentazione annuale del conto consuntivo.

Si è ritenuto opportuno sopprimere la generica dizione del n. 9 del testo governativo, affidando in modo esplicito alla Giunta l'amministrazione del patrimonio della Regione e il controllo sulla gestione dei servizi pubblici affidati ad aziende speciali.

Art. 31 (articolo 16 del testo governativo). — La Commissione si è trovata concorde nel sottolineare la necessità che le deliberazioni di urgenza rimangano limitate ai casi in cui ricorra un'effettiva urgenza, onde evitare gli abusi che purtroppo talvolta oggi si verificano con le deliberazioni delle Giunte comunali.

Si è preferito, per non ricorrere in questa sede ad una difficile casistica, demandare agli statuti regionali di fissare i limiti ed i modi per le deliberazioni di urgenza.

Si è infine ritenuto opportuno precisare che ove il Consiglio regionale neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, esso ha l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 32 (articolo 15 del testo governativo). — Oltre al rendiconto annuale da parte della Giunta – già previsto nel testo governativo – si è ritenuto opportuno stabilire che la Giunta può, in qualunque momento, essere chiamata a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio, su domanda di un quarto dei consiglieri assegnati.

ESERCIZIO FINANZIARIO BILANCIO E CONTI

Dell'argomento non vi è alcun cenno nel progetto governativo, mentre la Commissione ha ritenuto necessario regolare tale materia ed ha a ciò provveduto con gli articoli 34, 35 e 36.

Da alcuni componenti la commissione era stata prospettata l'opportunità di far coincidere l'esercizio finanziario della Regione con quello dello Stato: si è preferito invece fare corrispondere l'esercizio finanziario della Regione con quello della Provincia e dei Comuni, dati i rapporti che dovranno necessariamente intercorrere fra le Regioni e gli altri Enti locali.

ORGANI DELLA PROVINCIA

Nella determinazione degli organi dell'Amministrazione provinciale la Commissione ritiene che si debba anzitutto abbandonare il concetto adottato dal Governo ed al quale si inspira il disegno di legge n. 212 (Norme per la elezione dei Consigli regionali e degli Organi elettivi delle Amministrazioni provinciali) concetto per il quale si sopprimevano i Consigli provinciali e si prevedeva come organo della Provincia la sola deputazione provinciale.

La Costituzione della Repubblica ha stabilito per le Provincie (dichiarate, alla pari dei Comuni, enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi dello Stato) tre tipi di funzioni:

a) funzioni amministrative proprie o di istituto (articolo 128), tra le quali potranno annoverarsi quelle che, pur essendo relative a materie attribuite alla competenza regionale, risultino « di interesse esclusivamente locale » (articolo 118, primo comma). Le une e le altre saranno da determinarsi con leggi della Repubblica;

b) funzioni amministrative delegate dalla Regione (articolo 118, ultimo comma), nel qual caso le Provincie diverranno organi o meglio « circoscrizioni » di decentramento amministrativo della Regione (articolo 129, parte prima);

c) funzioni esercitate come organo di decentramento burocratico della Regione, la quale infatti ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma, potrà valersi degli uffici della Provincia;

d) funzioni delegate dallo Stato, in quanto l'articolo 129 prevede le Provincie

anche come circoscrizioni di decentramento statale.

La stessa Costituzione, inoltre, con l'articolo VIII delle disposizioni transitorie e finali, detta che « fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli Enti locali, restano alle Provincie e ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio ».

Ne deriva, ad avviso della Commissione, che la Provincia, nel nuovo ordinamento, lungi dal riuscire diminuita in ordine alla quantità e alla qualità dei compiti nei vari modi attribuitele, si rivelerà onerata di compiti più numerosi e maggiori. Comunque, nell'adempimento dei compiti spettantile, la Provincia attuerà quella propria autonomia della quale sono fondamento e garanzia gli articoli 5 e 128 della Costituzione.

Poste pertanto le due premesse, della importanza e molteplicità dei compiti e della autonomia dell'Ente, è sembrato alla Commissione che non si dovesse abbandonare la distinzione fra organo eminentemente deliberativo e organo prevalentemente esecutivo, mediante la quale si realizzano i principî di pubblicità e di libertà che sono fondamentali nell'ordinamento democratico.

Ciascuno dei due organi sodisfa una particolare esigenza e rappresenta un particolare momento nella vita dell'Ente: l'organo deliberativo rivolgendosi prima alla formazione della volontà dell'Ente stesso e di poi al controllo del modo come tale volontà sia stata attuata; l'organo esecutivo rivolgendosi alla attuazione di tale volontà.

E mentre il compito dell'organo deliberativo deve essere svolto attraverso ampi dibattiti, come la libera partecipazione di tutte le correnti politiche rappresentate nel consesso ed alla presenza del pubblico, il compito dell'organo esecutivo richiede di essere assolto con sollecitudine e concretezza, da un collegio limitato nel numero, possibilmente omogeneo nella composizione, senza la presenza di estranei.

In conseguenza delle considerazioni sommariamente sopra esposte, il testo proposto dalla Commissione prevede come organi della provincia il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale, denominazione quest'ultima che si ritiene preferibile a quella di deputazione provinciale, sia per ragioni di parallelismo con la denominazione degli organi esecutivi della Regione e del Comune, sia perché con la soppressione della Giunta provinciale amministrativa, viene meno ogni possibilità di confusione.

Per quanto riguarda la prima adunanza del Consiglio provinciale (articolo 37) i suoi adempimenti (articolo 38), le sue adunanze in sessione straordinaria e ordinaria (articolo 39), la pubblicità delle adunanze (articolo 40) il *quorum* per la validità delle deliberazioni (articolo 41), il testo che proponiamo alla vostra approvazione segue da vicino quello delle analoghe disposizioni proposte per le sedute del Consiglio regionale. Si è ritenuto opportuno mantenere alla disciplina delle due materie, affini ancorché distinte, conformemente alla diversità della natura e del grado degli enti e degli organi cui si riferiscono, una architettura, per quanto possibile, similare. Il che non ha tuttavia impedito che si introducessero talune differenze le quali sono apparse meglio corrispondere alle caratteristiche peculiari del Consiglio provinciale (per esempio: data facoltativa di convocazione della prima adunanza entro un termine prestabilito (articolo 37); periodo fisso di convocazione in sessione ordinaria (articolo 39); termine più breve per la convocazione in sessione straordinaria, *ib.*).

Non si è ritenuto di prevedere in questa sede la materia delle indennità agli amministratori della Provincia per la considerazione che, mentre per la Regione si rilevava opportuna la fissazione di un limite massimo al di sotto del quale può spaziare la legislazione delle singole Regioni, per quel che ha tratto alla Provincia, le disposizioni sugli assegni agli amministratori dovranno trovare posto, insieme a quelle relative agli amministratori dei Comuni, nella nuova legge comunale e provinciale.

In ordine alle attribuzioni del Consiglio provinciale si è adottata una distinzione formale, che risponde ad una rilevante distinzione sostanziale, quella, cioè, delle funzioni proprie e delle funzioni delegate (articolo 42, alinea).

Con l'articolo 43 si è fissato il numero degli assessori provinciali in sei effettivi, e due supplenti nelle provincie con popolazione fino a 300.000 abitanti, in otto effettivi e quattro supplenti nelle provincie a popolazione superiore. Sembra alla Commissione che tali due formule rispondano ai requisiti della necessità e della sufficienza ed evitino insieme gli inconvenienti che potrebbero ugualmente derivare dalla creazione di organi esecutivi o troppo ristretti o troppo numerosi.

Gli altri articoli del testo della Commissione riferentisi alla elezione e alle attribu-

zioni del presidente della Giunta provinciale, alle elezioni della Giunta provinciale, alle incompatibilità, alle adunanze e alle attribuzioni della Giunta provinciale, al rendiconto annuale (articolo 44-51) si inspirano a quanto è proposto per i corrispondenti organi dell'amministrazione regionale.

La vostra Commissione propone (articolo 55) che anche nei confronti del presidente della Giunta provinciale e degli assessori provinciali possa farsi luogo alla *revoca* con la stessa procedura e con le stesse garanzie previste per la rimozione del presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali.

RAPPORTI TRA REGIONE, PROVINCIA, COMUNE E ALTRI ENTI LOCALI

Un particolarmente approfondito esame da parte della vostra Commissione fu richiesto dal problema della delegazione di funzioni amministrative da parte della Regione alla Provincia, al Comune e agli altri enti locali.

Secondo l'articolo 118 della Costituzione, la delega delle funzioni amministrative da parte della Regione avviene « normalmente ». Dobbiamo ricordare a questo punto che la vostra Commissione nelle sue *risoluzioni preliminari* sui disegni di legge n. 211 e n. 212 ha stabilito (capo IV, n. 6) il principio che la delega « abbia ad essere quanto più ampia possibile, sicché il *normalmente*, incluso in detto capoverso dell'articolo 118, si interpreti come implicante una regola, cui solo in via del tutto eccezionale le Regioni abbiano a derogare ».

Il sistema della delega darà luogo ad un decentramento che la dottrina potrebbe definire come *decentramento istituzionale*.

L'articolo 118 della Costituzione, nel citato capoverso, dispone inoltre che le funzioni amministrative della Regione saranno, sempre normalmente, esercitate anche *valendosi degli uffici* delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. Siamo, in questo caso, di fronte ad un decentramento che ricorda da vicino il *decentramento burocratico o gerarchico*, nel quale cioè la Provincia, il Comune e gli eltri enti locali funzioneranno come organi della Regione.

Non è il caso di ricordare diffusamente la differenza fra i due tipi di decentramento.

Basterà accennare che nel decentramento amministrativo o istituzionale l'ente delegato agisce sempre con una certa discrezionalità e mantiene inalterata la sua individualità giuridica di ente indipendente ed autonomo, mentre nel decentramento burocratico o gerarchico l'ente presso i cui uffici avviene il decentramento ha funzioni puramente esecutive, in ordine alle quali è indifferente il possesso della personalità giuridica.

Per quel che riguarda il decentramento puramente burocratico è parso alla Commissione che non occorresse dettare norme particolari in questa sede, sufficiente essendo per ora il disposto della Costituzione.

Richiamiamo invece l'attenzione della Camera sulle questioni che si attengono alla delega delle funzioni e cioè al decentramento istituzionale.

È sorta disputa se la delega di che trattasi debba intendersi come un mandato, nell'esercizio del quale il mandatario agisce per conto del mandante, nei limiti ed alle condizioni da questo ultimo fissati, oppure come una devoluzione di funzioni, rivestita di stabilità, sia pure salvo revoca, e che consente al delegato di agire nell'ambito della propria facoltà di autodeterminazione.

La Commissione ha ritenuto che, ove ci si fermasse alla prima delle due ipotesi, si ferirebbe il principio dell'autonomia che la Costituzione afferma e conferma per la Provincia, i Comuni e gli altri enti locali ed inoltre si darebbe luogo ad una forma di delega che non molto differirebbe dal semplice decentramento burocratico.

Pertanto la Commissione ha preveduto tanto la delega-devoluzione, che potrebbe essere chiamata delega maggiore, quanto l'ipotesi del mandato ad esercitare funzioni per oggetto definito e per tempo determinato (delega minore).

Mentre la disciplina della seconda è demandata allo Statuto regionale (articolo 1, n. 3), la delega maggiore è contemplata e regolata dall'articolo 53.

Dispone detto articolo che la delega è data con legge della Regione, la quale può stabilire le direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate. La Giunta regionale può impartire ulteriori direttive cui gli enti delegati devono attenersi. Come è data per legge, così per legge la delega può essere revocata, sentiti gli enti o l'ente interessato.

Sembra alla Commissione che, stabilendo che la delega così detta maggiore debba darsi con legge – e solamente con legge possa essere revocata, sentito l'ente interessato – si interpreti correttamente il principio che tale delega debba possedere caratteristiche sostanziali e formali adeguate alla sua natura di strumento per attuare un permanente ed

efficiente decentramento, con la conseguenza del rafforzamento del prestigio, delle funzioni e dell'autonomia della Provincia e del Comune; rafforzamento il quale, verificandosi in ordine a compiti puramente amministrativi, non sarà di pregiudizio al prestigio e alla vitalità della Regione, la cui nota caratteristica è data dalla potestà normativa.

COMMISSARIO DEL GOVERNO E CONTROLLI

Il titolo VI del progetto è dedicato al Commissario del Governo ed ai controlli. Per quanto concerne il Commissario del Governo, peraltro, esso non dà che un'unica norma (articolo 54) relativa alle modalità di nomina del Commissario stesso, non essendosi ritenuto opportuno fissare in questa sede più estese disposizioni sulla materia, che potrà eventualmente ricevere in altra sede una più approfondita disciplina.

Per quanto più direttamente riguarda gli altri istituti di controllo, il progetto regola distintamente, da un lato i controlli dello Stato sull'amministrazione regionale, dall'altro i controlli dell'Ente Regione sulle Provincie, sui Comuni e sugli Enti locali. Questo secondo gruppo di controlli non era disciplinato nel progetto di legge governativo e logicamente troverebbe la sua sede naturale non nella legge regionale, ma nella futura legge comunale e provinciale: la Commissione, peraltro, si è trovata unanime nel ritenere che la disciplina di tale materia non possa essere ritardata fino al momento in cui si procederà alla riforma della legge comunale e provinciale, sembrando che all'attuazione dell'Ente regione debba tener dietro, a breve distanza di tempo, l'effettivo trasferimento ad esso, a norma dell'articolo 130 della Costituzione, dell'esercizio dei controlli sugli enti autarchici territoriali della Regione.

Il capo II di questo titolo del progetto è intitolato « Controlli sull'amministrazione regionale » per sottolineare che questa parte del progetto riguarda soltanto i controlli sull'attività amministrativa della Regione: i controlli sull'attività legislativa trovano infatti la loro sede naturale nei primi due titoli del progetto.

In questa materia, la Commissione si è proposta come primo problema quello della struttura dell'« organo dello Stato », previsto dall'articolo 125 della Costituzione, al quale va devoluto il controllo sugli atti amministrativi della Regione. Il progetto governativo (articolo 23) prevedeva una Commissione di controllo composta in grande maggioranza di funzionari, con la partecipazione di un esperto nelle discipline amministrative designato dal Consiglio regionale; da parte di alcuni membri della Commissione si sostenne una più larga partecipazione dell'elemento elettivo, che, secondo alcuni, avrebbe dovuto avere la prevalenza nella composizione dell'organo medesimo; fu poi presa in considerazione la possibilità di devolvere tale controllo ad un'apposita Sezione della Corte dei conti, da istituirsi all'uopo in ogni regione, sull'esempio di quanto già praticato in alcune Regioni ad autonomia speciale.

Pur apprezzandosi i vantaggi che dall'adozione di quest'ultimo sistema si sarebbero potuti ricavare, è prevalso nella Commissione il convincimento dell'inopportunità di farvi ricorso, soprattutto perché si è creduto necessario riunire in un solo organo sia il controllo di legittimità, sia il controllo di merito sugli atti delle Regioni, ed al controllo di merito la Sezione della Corte dei conti si palesava non ovviamente idonea; d'altronde la Commissione ha ritenuto che l'articolo 125 debba interpretarsi nel senso che il controllo statale si estenda ai soli atti deliberativi della Regione, reputando incompatibile col principio dell'autonomia regionale la sottoposizione al controllo dello Stato anche di tutti gli altri atti (ad esempio: mandati di pagamento) che nel quadro dell'ordinamento statale sono assoggettati al controllo della Corte dei conti; veniva meno, con questa interpretazione, la ragione precipua che poteva militare a favore della devoluzione a quest'organo del controllo sulle Regioni. Si rimane pertanto sulla linea del progetto governativo, pur aumentando da 5 a 7 i membri della Commissione di controllo, sì da aggiungervi (articolo 55) un magistrato della Corte dei conti (che potrà essere aggregato, in un primo tempo, a quelli che già si trovano nei capoluoghi di Regione per il controllo sugli atti dei Provveditorati alle opere pubbliche), e portare a due il numero degli esperti. Riguardo a questi ultimi, la maggioranza della Commissione ha ritenuto del tutto incompatibile col concetto stesso di controllo una designazione, da parte dell'organo controllato, della maggioranza dei membri dell'organo controllante; ha peraltro creduto opportuno l'aumento a due dei membri elettivi, in maniera da consentire che nella Commissione di controllo possano esservi rappresentanti sia della maggioranza, sia della minoranza del Consiglio regionale, al

qual fine è stato predisposto un idoneo congegno di designazione di questi esperti.

Per assicurare alla Commissione di controllo un'opportuna stabilità, viene disposto nel progetto che esso rimanga in carica quanto il Consiglio regionale, le cui deliberazioni deve controllare.

Per garantire la sua funzionalità, di fronte ai gravi e delicati compiti che le spettano, si esonerano i funzionari che ne fanno parte da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione da cui dipendono (articolo 56). Agli esperti è attribuito non uno stipendio, ma una indennità per ogni giornata di seduta. La spesa della Commissione è integralmente a carico dello Stato, come è logico trattandosi di organo statale (articolo 58).

In fatto di modalità del controllo, il progetto prevede distintamente, in omaggio all'articolo 125 della Costituzione, il controllo di legittimità ed il controllo di merito. Per il controllo di legittimità si è ritenuto opportuno (articolo 59) ricorrere all'istituto del visto tacito, statuendo che le deliberazioni divengano esecutive ove, entro venti giorni dalla data di ricevimento dei processi verbali, la Commissione di controllo non emetta ordinanza di rinvio o non chieda all'Amministrazione regionale elementi integrativi di giudizio; per un doveroso rispetto alle regole dell'autonomia viene prescritto che l'ordinanza di rinvio debba essere motivata e contenga l'enunciazione specifica del vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione. Merita rilievo il disposto del terzo comma dell'articolo 59 che, al fine di evitare ogni discussione sulla decorrenza del termine di esecutività tacita, fa obbligo al segretario della Commissione di controllo di rilasciare all'Amministrazione regionale immediata ricevuta dei processi verbali e delle eventuali controdeduzioni dell'Amministrazione che gli vengano presentate.

Analogo è il procedimento attraverso il quale acquistano esecutività le deliberazioni soggette al controllo di merito per le quali naturalmente, accanto al rinvio per motivi di legittimità ai sensi dell'articolo 59, può aversi la richiesta motivata di riesame, per motivi di merito, che la Costituzione prevede, richiesta che pur essa sospende, logicamente, l'esecutività della deliberazione (articolo 61).

Quando tale richiesta sia fatta, perché la deliberazione possa acquistare efficacia, occorre che il Consiglio regionale la confermi senza modifiche, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione; in tale caso la deliberazione rimane sottoposta al normale controllo di legittimità di cui all'articolo 59, che è necessario sia effettuato, ad esempio, per accertare la regolarità formale della convocazione e della nuova riunione del Consiglio regionale. Se invece la deliberazione è approvata, con modifiche rispetto al testo originario, la Commissione ha ritenuto indispensabile, per ovvie esigenze di certezza, che venga rinnovato l'esame di merito della stessa ai sensi dell'articolo 62.

Quanto alla determinazione delle materie su cui richiedere il controllo di merito, la Commissione ha ritenuto di seguire, in linea di massima, il progetto governativo, aggiungendo soltanto un ulteriore caso a quelli da esso previsti e cioè (articolo 60, n. 6) l'assunzione di pubblici servizi. Si è rilevato, infatti, che le deliberazioni di questo contenuto nell'ambito regionale, acquistano una portata, non solo politica, ma anche finanziaria, spesso molte volte superiore a quella di non pochi tra gli altri atti deliberativi compresi nei numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo stesso.

La materia dei controlli sugli atti della Regione si esaurisce, nel progetto, coll'articolo 63, che prevede i casi di deliberazioni d'urgenza e ne consente, con particolari cautele, l'immediata eseguibilità, sempreché non si tratti di deliberazioni soggette al controllo di merito. La Commissione si è resa conto della possibilità (dell'articolo 63) che possa essere fatto abuso, dichiarando l'immediata eseguibilità anche di deliberazioni di cui non possa effettivamente riconoscersi l'indilazionabilità; essa ha ritenuto, tuttavia, che l'immediata eseguibilità non possa non consentirsi per i casi di effettiva, specifica necessità, rientranti in quella formula particolarmente rigida che il progetto adotta. Entro tali limiti, la Commissione ha ritenuto che possa farsi affidamento, per evitare gli inconvenienti temuti, sul senso di responsabilità dei Consigli regionali; si è, a tale riguardo, rilevato che un ripetuto ricorso, da parte dei Consigli, a deliberazioni d'urgenza fuori dei casi consentiti, potrebbe legittimare l'adozione a loro carico della misura dello scioglimento prevista dall'articolo 126 della Costituzione; ciò fa pensare che i Consigli regionali seguiranno, su questo terreno, criteri di opportuna prudenza.

Non si è ritenuto opportuno, in materia di controlli sugli atti, pensare a forme di controllo sostitutivo da parte di organi dello Stato, in caso di persistente inadempimento, da parte degli organi regionali, di funzioni cui siano tenuti.

A prescindere dal problema costituzionale se l'introduzione di un controllo del genere sia o meno compatibile colla Costituzione, si è ritenuto, comunque, che siffatte forme penetranti di controllo siano inconciliabili col rispetto dovuto all'autonomia regionale. Non si è pertanto proposta l'adozione di forme del genere, giudicandosi che, anche qui, in caso di continuato inadempimento, possano soccorrere alle necessità le misure previste dall'articolo 126 della Costituzione.

Gli articoli dal 64 al 68 del progetto disciplinano, ad integrazione del citato articolo 126, il controllo statale sugli organi regionali. Più precisamente, l'articolo 64 fissa le modalità con cui può essere fatto « l'invito al Governo » previsto dal primo comma dell'articolo 126, e richiede all'uopo l'intervento del Presidente del Consiglio; previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri; l'articolo 65, a sua volta, richiede analogo intervento e analoga deliberazione, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, perché il Presidente della Repubblica possa procedere allo scioglimento di un Consiglio regionale; l'articolo 66 determina in trenta (anziché in sedici come previsto dal progetto governativo) il numero dei componenti della citata Commissione, e prevede che essi siano designati in parti uguali dalle due Camere, con i criteri di proporzionalità consueti alle Commissioni parlamentari. L'aumento del numero è stato ritenuto utile proprio al fine di consentire che nella Commissione stessa tutti i partiti possano avere adeguata rappresentanza.

Distaccandosi in questo dal progetto governativo, che nulla disponeva al riguardo, la Commissione ha ritenuto opportuno statuire l'obbligatoria astensione dei membri della Commissione dalle sedute in cui debbano discutersi questioni relative alla Regione nei cui collegi furono eletti. Questa disposizione, indispensabile ad evitare penose situazioni di incompatibilità e ad assicurare un più sereno e spassionato giudizio sulle delicate questioni che in tale sede si presenteranno, postula una norma integratrice per la sostituzione dei membri così temporaneamente impediti, sostituzione che deve essere necessariamente fatta di volta in volta, a cura dei Presidenti delle rispettive Camere, ad evitare che la sostituzione possa alterare l'equilibrio delle varie forze politiche in seno alla Commissione.

Coll'articolo 67 si è attribuita alla citata Commissione la competenza – non prevista dalla norma costituzionale – a designare essa al Presidente della Repubblica una rosa di nove cittadini idonei, entro i quali dovrà essere scelta dal Presidente la terna dei cittadini da preporre all'amministrazione straordinaria della Regione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126. Tale designazione è sembrata utile cautela per una buona scelta dei tre commissari, mentre la maggioranza della Commissione ha ritenuto di dover decisamente respingere la tesi, caldeggiata dalla minoranza, secondo cui detti cittadini avrebbero dovuto essere scelti tra persone appartenenti allo stesso orientamento politico della maggioranza del Consiglio regionale disciolto. Accogliendo tale tesi, infatti, si determinerebbe il grave inconveniente che i tre commissari, dall'affinità delle tendenze politiche potrebbero sentirsi spinti a mascherare le eventuali malefatte della disciolta amministrazione, impedendone l'accertamento e quindi sottraendo i responsabili alle dovute sanzioni.

Per quanto riguarda i controlli sulle Provincie, sui Comuni e su altri enti locali, le norme degli articoli 69 e seguenti si pongono come norme di applicazione dell'articolo 130 della Costituzione. Il primo quesito che, al riguardo, la Commissione si è proposto è stato quello degli sviluppi da darsi alla formula costituzionale, secondo la quale il controllo di cui si tratta è esercitato da un organo della Regione « anche in forma decentrata »: era opportuno che, avvalendosi di questa facoltà lasciata dalla Corte costituzionale, si attuasse senz'altro, nel progetto, tale decentramento della funzione di controllo? La Commissione, dopo maturo esame, si è orientata per una soluzione eclettica, nel senso di escludere la possibilità di tale decentramento per il controllo sulle Province che si è voluto mantenere fisso nel capoluogo regionale (articolo 69), per meglio garantirne l'uniforme esercizio, e tanto più in considerazione dei prevedibili continui contatti tra amministrazione regionale e amministrazioni provinciali consentendo invece il decentramento medesimo, ma di riservarne allo statuto regionale la potestà, autorizzandolo a stabilire che i controlli stessi si svolgano in forma decentrata nei capoluoghi di provincia, ed eventualmente anche nei capiluoghi di circondario, o in taluni tra essi. Si è ritenuto che, con ciò, sia più facile realizzare l'adeguamento dell'azione di controllo alle necessità ed alle aspirazioni locali, ovvio essendo, ad esempio, che la maggiore o minore estensione territoriale della regione, la comodità o meno dei mezzi di comunicazione, ecc., possono ren-

dere più o meno consigliabile il decentramento in parola. L'autonomia statutaria potrà quindi trovare in questo campo utili applicazioni.

Va da sé che l'alternatività delle soluzioni così consentite esercita la sua influenza anche sulla composizione degli organi di controllo, in quanto un unico organo avente sede nel capoluogo della Regione potrà servire a tutti gli effetti nel caso in cui il decentramento non venga attuato: in caso contrario, si rendono necessarie apposite sezioni dislocate presso i capiluoghi di Provincia. Sia per l'una, sia per l'altra ipotesi, si è ritenuto dover fissare un criterio uniforme di composizione di questi organi, in cui si è voluto contemperare l'elemento elettivo coll'elemento burocratico, assicurando peraltro la prevalenza dell'elemento elettivo, sottolineata in modo particolare dall'attribuzione della presidenza dell'organo in questione al presidente della Giunta regionale, nel primo caso, ad un consigliere regionale, nel secondo. L'inclusione nel Comitato di controllo di un giudice del tribunale amministrativo regionale (o della Corte d'appello della Regione (articolo 83) finché non saranno costituiti i tribunali amministrativi regionali), tende a portare nel Comitato di controllo quello specifico elemento tecnico, che nella Commissione di controllo dell'articolo 55 è dato dal magistrato della Corte dei conti.

Anche per i controlli sugli enti locali, quindi, si è ritenuto di concentrare in un unico organo sia i controlli di legittimità, sia i controlli di merito; agli organi medesimi si è ritenuto doversi devolvere (articolo 72) anche i poteri di controllo sostitutivo che la vigente legge comunale e provinciale deferisce al prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa, poteri che hanno una notevole importanza, e che sarebbe gravemente pregiudizievole al buon andamento dell'Amministrazione se venissero meno. Quanto all'estensione dei controlli, la Commissione ha ritenuto conveniente – in attesa della riforma della legge comunale e provinciale – discostarsi il meno possibile dal sistema oggi vigente, quale risulta dalle modifiche introdotte nel precedente testo unico 3 marzo 1934, n. 383, dalla legge 9 giugno 1947, n. 530, che ha già adeguato i controlli stessi alle nuove esigenze dell'autonomia comunale e provinciale; l'innovazione sostanziale, in ossequio all'articolo 130, capoverso, della Costituzione, è solo quella relativa agli effetti del controllo di merito, per cui l'articolo 73 si ispira ai criteri accolti dagli articoli 60-62 per l'analogo controllo sulle Regioni. Non si è ritenuto dover nulla disporre per l'immediata eseguibilità delle deliberazioni comunali e provinciali, sembrando sodisfacente alle necessità la disciplina della materia oggi in vigore, che rimarrà naturalmente operante pur col trasferimento alla Regione dell'esercizio dei controlli.

L'articolo 74, relativo ai controlli sui concorsi, non fa che applicare a questa materia, in relazione al nuovo ordinamento regionale, i criteri tradizionali propri di questo settore, e già accolti dalla legge comunale e provinciale. Del tutto nuova è, invece, la disposizione dell'articolo 75 che disciplina una situazione particolarmente importante e delicata, quale è l'esercizio del controllo sulle deliberazioni prese dagli organi comunali e provinciali nell'esercizio delle attribuzioni ad essi delegate dalla Regione a norma dell'articolo 118 della Costituzione e dell'articolo 53 del progetto. Si tratta, al riguardo, di conciliare il principio del controllo da parte dello Stato, necessaria conseguenza del carattere regionale dell'attività amministrativa esercitata, col non meno importante riguardo dovuto all'organo regionale delegante, cui deve essere consentito, nello spirito dell'articolo 53 della legge, assicurarsi che nell'esercizio dei poteri delegati vengano osservate le direttive impartite ai sensi dei primi due commi della disposizione citata. La Commissione confida che la formula composta, che essa vi propone coll'articolo 75, possa utilmente contemperare le due esigenze, senza appesantire in modo eccessivo l'esercizio del controllo.

Va qui rilevato che, dato il carattere vincolante delle direttive surricordate, quale risulta dal secondo comma dell'articolo 53, la deliberazione dell'ente delegato, che sia in contrasto colle direttive stesse, è inficiata da vizio di legittimità, sicché la Commissione di controllo può emettere nei suoi confronti ordinanza di rinvio a termini dell'articolo 59.

Va ancora sottolineato, di questo articolo 75, l'ultimo comma, che sempre per il settore delle attribuzioni delegate conferisce alla Giunta regionale poteri di controllo sostitutivi, indispensabili ad evitare che un'eventuale carenza degli organi delegati possa recare pregiudizio al tempestivo espletamento delle funzioni delegate.

Chiude la materia l'articolo 76, che dichiara provvedimenti definitivi, ai noti fini di giustizia amministrativa, le ordinanze degli organi di controllo stabiliti dagli articoli 69 e 70.

La maggioranza della Commissione ha ritenuto di non dover inserire, nella disciplina dei controlli sugli Enti locali, norma alcuna relativa al controllo sulle persone (scioglimenti e sospensione dei Consigli comunali e provinciali, revoca e sospensione dei sindaci, ecc.), in quanto ha ritenuto che la Costituzione non abbia trasferito tali controlli all'Ente regione, restando i relativi poteri nelle attribuzioni dello Stato, sicché non vi sarebbe stato motivo di rivedere in questa sede tale materia, che va riservata invece alla futura riforma della legge comunale e provinciale.

Analogamente, nessuna menzione si fa, nella legge, dell'organo prefettizio, pur essendo la maggioranza della Commissione convinta – in netto dissenso con la minoranza – che un organo siffatto debba essere mantenuto e debba essere di nomina governativa, in quanto, pur cessando, coll'attuazione dell'ordinamento regionale, le funzioni di controllo oggi affidate al prefetto, rimane peraltro la necessità di un organo, rappresentante del Governo nella Provincia, che coordini l'azione di tutti gli uffici statali nella Provincia stessa e svolga le altre funzioni di amministrazione attiva che residuano alla competenza statale, tra cui la tutela dell'ordine pubblico. Ciò, non pertanto, il fatto che il prefetto non ha legami coll'Ente regione e viene a perdere le sue funzioni di controllo sugli Enti locali implica, come logica conseguenza, che in questa sede non abbia a farsene menzione, rimanendo deferita la nuova disciplina giuridica dell'istituto alle future leggi, che dovranno regolare la struttura degli organi periferici dell'amministrazione diretta dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il testo della Commissione segue, per alcune disposizioni transitorie, il testo governativo, con modifiche solo formali.

Così per l'articolo 78 (articolo 34 del testo governativo), l'articolo 80 (articolo 35 del testo governativo), l'articolo 81 (articolo 36), l'articolo 82 (articolo 37).

Si è ritenuto opportuno collocare l'articolo 38 del testo governativo nel titolo II, potestà normativa delle regioni (articolo 10 del testo della Commissione), fissando un termine di 90 giorni per l'adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica.

Si è infine soppresso l'articolo 39 del testo governativo, demandando la materia ai regolamenti regionali.

Per il personale necessario alla prima costituzione degli uffici regionali, mentre il testo governativo (articolo 38) stabiliva che si dovesse provvedere con personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato e, ove occorresse, degli enti locali, nel testo della Commissione (articolo 77) è previsto che a ciò le Regioni provvedano *esclusivamente* con personale degli enti locali e degli uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato nell'ambito della Regione e che il comando in sede non comporti alcuna indennità.

Le modifiche proposte hanno lo scopo di ridurre le spese di personale per le amministrazioni regionali, utilizzando, nel limite del possibile, il personale degli enti locali o il personale statale già in forza nel capoluogo di Regione, al quale non si deve corrispondere l'indennità di comando.

Nel secondo comma dell'articolo si è ribadito il « divieto a qualunque titolo » di assunzione di personale di diversa provenienza.

La Commissione si è, a questo proposito, preoccupata di non consentire alcuna eccezione a tale divieto, ben sapendo come sia difficile agli amministratori resistere a pressioni in tale materia e come risulti praticamente impossibile il licenziamento di personale avventizio, eventualmente assunto.

Nell'ultimo comma la Commissione ha infine stabilito che la scelta dei funzionari statali e degli enti locali da destinare alle Amministrazioni regionali debba essere fatta di intesa con la Giunta regionale, per impedire che lo Stato possa destinare alle Amministrazioni regionali personale da queste non ritenuto idoneo ai compiti ai quali deve essere destinato.

Spetterà naturalmente alla Giunta indicare il numero e le qualifiche dei funzionari di cui reputi necessario il comando.

Nell'articolo 79 si è stabilito che le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale debbano uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale, senza poter disporre un trattamento economico più favorevole.

Nell'articolo 82 si è completato quanto disposto dall'articolo 27 del testo governativo, fissando un termine massimo di quattro mesi dall'entrata in vigore delle leggi previste dal secondo comma della disposizione transitoria VII della Costituzione per il trasferimento di uffici dallo Stato alle Regioni.

Con l'articolo 83 si è stabilito che, in attesa della costituzione dei tribunali amministra-

tivi regionali, il giudice chiamato a far parte del comitato previsto dall'articolo 69 sia un magistrato designato dal presidente della Corte di appello sedente nella Regione o nel capoluogo di Regione, quando nella Regione esistano più Corti di appello.

Con l'articolo 84, ai fini dell'applicazione della IX disposizione transitoria e finale della Costituzione, si è disposto che all'obbligo di interpellare le popolazioni interessate per la costituzione di nuove Regioni si adempia sentendo i consigli comunali o, in caso di loro scioglimento, i commissari prefettizi dei comuni della Regione o delle Regioni che intendono costituirsi in Regioni autonome.

Si è infine stabilito con l'articolo 84 che entro 120 giorni dalla prima convocazione dei Consigli regionali, questi devono deliberare lo statuto regionale.

* * *

Onorevoli colleghi ! Le norme sull'ordinamento regionale e provinciale, secondo il progetto che la Commissione ha l'onore di sottoporre al vostro esame, costituiscono la premessa indispensabile per l'attuazione dell'ordinamento regionale fissato dalla Costituzione e, anzitutto, per la stessa emanazione delle leggi elettorali che dovranno disciplinare la formazione degli organi elettivi e rappresentativi della Regione e della Provincia.

Non è concepibile che la legislazione elettorale per la Regione e per la Provincia possa prescindere dalla posizione e dai rapporti dei detti enti, nel quadro generale dello Stato e degli Enti locali.

Istituendo la Regione, la Costituzione non ha soppresso la Provincia e questa, diminuita nella sfera delle attribuzioni proprie, risulta tuttavia potenziata come ente istituzionale di decentramento amministrativo della Regione. Fra i due enti esiste così un nesso di interdipendenza e di complementarità. In un certo senso, e da un punto di vista giuridico formale, la Provincia fa capo alla Regione, ma questa, per altro e più ampio verso, si snoda, si regola e si radica amministrativamente nella Provincia. Questa rimane quindi storicamente e sostanzialmente un *prius* rispetto alla Regione. L'ordinamento elettorale dovrà tener conto di tali rapporti.

Comunque, quale che sia la soluzione del problema circa il modo di formazione degli organi elettivi della Regione e della Provincia, la Commissione crede di poter raccomandare alla vostra approvazione lo schema di norme che vi presentiamo. Essa ha tenuto sempre presenti le varie e diverse preoccupazioni che l'ordinamento regionale, previsto dalla Costituzione, ha suscitato e continua a suscitare, specie al momento di passare dal diritto al fatto, dalla norma astratta all'attuazione concreta. Le norme elaborate dalla Commissione rappresentano una sicura garanzia che le Regioni saranno uno strumento fondamentale di decentramento e di rinnovamento democratico nell'ambito della Repubblica una e indivisibile.

Chi pensa con sgomento all'avvento di una legislazione regionale accanto alla legislazione generale dello Stato, deve riconoscere che gli articoli 9 e 10 di questo progetto, espressione della interpretazione più rigorosa dell'articolo 117 della Costituzione, garantiscono, anche nella materia della legislazione regionale, l'unità fondamentale e primaria della legislazione statale.

Chi guarda con terrore ad un aumento del numero dei pubblici funzionari, dovrà pure ricredersi, specie di fronte alla intransigenza del proposto articolo 77.

Chi poi teme una nuova forma di accentramento, quello regionale accanto a quello statale, esamini con attenzione il proposto articolo 53 in connessione con l'articolo 118 della Costituzione. Chi, infine, riconosce che la Regione, così come è delineata dalla Costituzione, e così come risulta più concretamente configurata nella sua struttura e nella sua funzionalità dal presente disegno, appare sì in astratto ammissibile e forse opportuna, ma pensa, preoccupato, a presumibili deviazioni che in concreto e nello svolgimento dei fatti reali l'istituto potrà avere e subire, tenga presente soprattutto la gradualità con la quale la Regione diventerà successivamente operante, e quindi la possibilità di intervenire tempestivamente con gli opportuni e necessari provvedimenti.

Oggi si tratta semplicemente di attuare la Costituzione, secondo la lettera e lo spirito delle sue norme; a questo scopo il presente progetto di legge intende provvedere.

TOSATO, MIGLIORI, LUCIFREDI, RESTA e RUSSO, *Relatori*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

Costituzione e funzionamento degli organi regionali

TITOLO I

CAPO I.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 1.

(*Prima adunanza del Consiglio*).

Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio regionale è convocato, per la prima adunanza, dal consigliere più anziano di età, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

La presidenza provvisoria dell'Assemblea è assunta dal consigliere anziano predetto. I due consiglieri più giovani funzionano da segretari.

ART. 2.

(*Adempimenti nella prima adunanza del Consiglio*).

Appena insediato, il Consiglio regionale procede alla convalida della elezione dei propri componenti, alla costituzione dell'ufficio definitivo di presidenza, con l'elezione del presidente, del vicepresidente e di due segretari, alla elezione del presidente della Giunta regionale e della Giunta medesima.

Alla elezione del presidente, del vicepresidente e dei due segretari del Consiglio regionale si procede con votazione separata.

Ciascun consigliere vota un solo nome.

Il Consiglio elegge, inoltre, nel proprio seno, all'infuori dei membri della Giunta, i revisori dei conti.

Il numero dei revisori è di tre per le Regioni con popolazione fino a 1.000.000 di abitanti, di cinque per le altre.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

Norme sull'ordinamento regionale e provinciale

TITOLO I

STATUTI REGIONALI

ART. 1.

(*Contenuto dello statuto regionale*).

Lo statuto regionale deve contenere le norme:

1°) sulla organizzazione degli uffici regionali e sul funzionamento del Consiglio e della Giunta regionale;

2°) sui rapporti fra Consiglio, Giunta e Presidente regionale;

3°) sulla delega di funzioni amministrative della Regione a Provincie, a Comuni e ad altri Enti locali per oggetto definito e per tempo determinato;

4°) sui mutamenti delle circoscrizioni territoriali dei Comuni e sulla eventuale creazione di circondari;

5°) sullo stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione;

6°) sui termini e sulle modalità della pubblicazione degli atti degli organi regionali.

ART. 2.

(*Iniziativa delle leggi regionali*).

Lo statuto regionale deve contenere norme sulla iniziativa delle leggi regionali.

L'iniziativa spetta alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio regionale, ai Consigli comunali, in numero non inferiore a 5 e ai Consigli provinciali.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi regionali mediante presentazione di un progetto redatto in articoli.

Lo statuto regionale determina il numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali politiche della Regione, necessario per la presen-

N. B. — *I due testi, del Ministero e della Commissione, sono pubblicati, come sempre, l'uno a fianco dell'altro. Si avverte peraltro che, data la grande differenza fra i testi medesimi non è possibile istituire un raffronto articolo per articolo.*

ART. 3.

(*Riunioni del Consiglio regionale*).

Il Consiglio regionale si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di gennaio, maggio e ottobre di ogni anno.

Può essere anche convocato in via straordinaria su richiesta del presidente della Giunta regionale o del Commissario del Governo o su domanda scritta di un terzo dei consiglieri.

La riunione ha luogo entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta alla Presidenza la richiesta di convocazione straordinaria.

Delle convocazioni deve essere data tempestiva notizia al Commissario del Governo, con l'indicazione degli affari iscritti all'ordine del giorno.

ART. 4.

(*Regolamento per il Consiglio*).

Le norme relative alla diramazione degli avvisi di convocazione, all'ordine delle discussioni e delle votazioni e alla polizia delle adunanze sono stabilite con apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio regionale.

Le adunanze del Consiglio regionale sono pubbliche, ecettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, il Consiglio stabilisca altrimenti.

ART. 5.

(*Intervento dei consiglieri per la validità delle deliberazioni*).

Il Consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

ART. 6.

(*Compiti del Consiglio regionale*).

Sono di competenza del Consiglio regionale:

1°) la formulazione di proposte di leggi al Parlamento, nonché dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;

2°) l'emanazione di norme legislative e regolamentari nelle materie di competenza della Regione;

3°) l'approvazione del bilancio preventivo, dei relativi storni di fondi da una categoria all'altra e del conto consuntivo;

4°) l'imposizione dei tributi regionali;

5°) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

tazione del progetto. In ogni caso esso non può essere inferiore a 3000 né superiore a 15.000.

ART. 3.

(Referendum *abrogativo di leggi regionali*).

Lo statuto regionale deve contenere norme sul *referendum* abrogativo di leggi regionali, con le limitazioni e le modalità stabilite per il *referendum* abrogativo delle leggi dello Stato, salvo per il numero dei richiedenti, che non deve essere inferiore ad un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali politiche della Regione.

ART. 4.

(Referendum *abrogativo di regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali*).

Lo statuto regionale deve contenere norme sul *referendum* abrogativo di regolamenti regionali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, con le limitazioni e le modalità di cui all'articolo precedente.

È escluso il *referendum* abrogativo per norme regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative e per provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari.

ART. 5.

(*Procedura per la revisione e l'abrogazione delle norme statutarie*).

Lo statuto regionale deve contenere norme sulla revisione delle disposizioni statutarie e sulla loro abrogazione.

L'iniziativa per la revisione o l'abrogazione si esercita a norma dell'articolo 2.

Nessuna iniziativa per la revisione o la abrogazione dello statuto può prendersi se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica. Un'iniziativa di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio regionale non può essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla reiezione.

La revisione o l'abrogazione dello statuto deve essere deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

La deliberazione di abrogazione totale dello statuto regionale non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.

6°) la creazione di istituzioni pubbliche regionali;

7°) l'approvazione dei piani generali di opere pubbliche regionali e dei finanziamenti relativi;

8°) la nomina di Commissioni e di membri di Commissioni, devoluta da leggi speciali alla Regione;

9°) ogni deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o che sia rimessa al voto del Consiglio medesimo dalla Giunta.

A richiesta del Governo o del presidente della Giunta regionale, il Consiglio esprime inoltre parere su questioni di interesse generale, che presentino particolari caratteristiche regionali.

Capo II.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 7.

(Elezione del presidente della Giunta).

L'elezione del presidente della Giunta ha luogo, a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno due terzi dei membri del Consiglio regionale, ed a maggioranza assoluta di voti, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

Se dopo due votazioni nessuno o solo alcuni candidati hanno riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti; è proclamato presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Qualora, anche dopo la votazione di ballottaggio, nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione con qualsiasi numero di votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il candidato che abbia raccolto il maggior numero di voti.

In caso di morte, dimissioni o decadenza del presidente, il Consiglio sarà convocato entro quindici giorni per la nomina del successore.

Art. 6.

(Approvazione dello statuto regionale).

Il Presidente del Consiglio regionale trasmette copia dello statuto deliberato dal Consiglio regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presenta entro quindici giorni al Parlamento.

Il Parlamento, ove riscontri nello statuto disposizioni contrarie alle leggi o ai principî generali dell'ordinamento dello Stato o in contrasto con l'interesse dello Stato o di altre Regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale.

Il rifiuto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante trasmissione dei relativi resoconti parlamentari. Il Consiglio regionale entro 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione deve deliberare il nuovo statuto.

Art. 7.

(Pubblicazione dello statuto regionale).

Lo statuto della regione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di approvazione e del testo integrale dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica.*

La legge di approvazione e il testo integrale dello statuto sono pubblicati altresì nel *Bollettino Ufficiale della Regione.*

TITOLO II

POTESTÀ NORMATIVA DELLE REGIONI

Art. 8.

(Potestà legislativa della Regione).

La Regione esercita la potestà legislativa sulle materie e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo le norme del proprio statuto.

Art. 9.

(Condizioni per l'esercizio della potestà legislativa da parte della Regione).

Il Consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente per ciascuna materia, i principî fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale.

ART. 8.

(*Attribuzioni del presidente*).

Il presidente della Giunta regionale:

a) rappresenta la Regione e ne firma gli atti;

b) promuove o compie gli atti conservativi dei diritti della Regione e le azioni possessorie;

c) esercita le funzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 121 della Costituzione, nonché quelle attribuitegli dallo Statuto regionale e dalle leggi.

ART. 9.

(*Sostituzione del presidente e delega di sue funzioni*).

Il presidente designa l'assessore incaricato di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza, dandone notizia al presidente del Consiglio regionale o al Commissario del Governo.

Egli può affidare agli assessori incarichi speciali e delegare ad essi mansioni di sua competenza.

CAPO III.

LA GIUNTA REGIONALE

ART. 10.

(*Composizione della Giunta*).

La Giunta è composta del presidente e di sei assessori nelle Regioni con popolazione fino a 1.000.000 di abitanti, di otto in quelle con popolazione fino a tre milioni di abitanti, di dieci in quelle fino a sei milioni, e di dodici nelle altre.

Essa dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio.

ART. 11.

(*Elezione della Giunta*).

Gli assessori sono eletti, a scrutinio segreto, dal Consiglio regionale nel proprio seno, con l'intervento di almeno due terzi dei suoi membri. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti, salvo quanto disposto dal seguente comma.

Se dopo due votazioni solo alcuni candidati hanno riportato la maggioranza assoluta dei voti, l'elezione degli altri è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione di ballottaggio. Nella votazione di ballottaggio sono

Con legge della Repubblica può consentirsi alle Regioni di emettere norme legislative per alcune fra tali materie, indipendentemente dall'emanazione delle leggi di cui al primo comma.

ART. 10.

(*Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica*).

Le leggi della Repubblica che modificano i principî fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente entrano immediatamente in vigore nelle regioni, abrogando le norme regionali che siano in contrasto con esse.

I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.

ART. 11.

(*Controllo e promulgazione delle leggi regionali*).

Il Presidente del Consiglio regionale invia entro cinque giorni al Commissario del Governo per il visto le leggi deliberate dal Consiglio stesso.

Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione e il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto.

Entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga ». Nell'ipotesi di cui al secondo comma la formula è così modificata: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione (*indicazione della Regione*) ».

Le leggi regionali sono riprodotte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti. Sono ammessi al ballottaggio candidati in numero doppio dei posti residui da ricoprire. A parità di voti sono ammessi i più anziani di età.

ART. 12.

(*Incompatibilità dei membri della Giunta*).

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti o discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante o adottato.

ART. 13.

(*Adunanze della Giunta*).

La Giunta delibera con l'intervento del presidente e di almeno la metà degli assessori, a maggioranza assoluta di voti, salvo quanto dispone il 1° comma dell'articolo 25.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

ART. 14.

(*Compiti della Giunta*).

La Giunta regionale:

1°) rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sessioni;

2°) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

3°) predispone il bilancio preventivo;

4°) delibera gli storni di fondi da un articolo all'altro di una stessa categoria del bilancio;

5°) cura l'accertamento delle entrate e ne vigila la riscossione;

6°) approva i progetti di lavori nei limiti dei piani di cui all'articolo 6, n. 7;

7°) delibera i contratti della Regione;

8°) delibera in materia di liti attive e passive, salvo quanto disposto dall'articolo 8, lettera *b*), e circa la rinuncia delle azioni iniziate in tali liti e le transazioni;

9°) esercita tutte le altre funzioni che non rientrano nella competenza del presidente e del Consiglio.

ART. 15.

(*Rendiconto annuale*).

La Giunta rende conto annualmente al Consiglio della propria attività.

ART. 12.

(*Entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali*).

Le leggi e i regolamenti regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*, salvo i casi d'urgenza previsti dal secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione.

ART. 13.

(*Anticipata promulgazione ed entrata in vigore di leggi regionali*).

Il consenso del Governo della Repubblica alla anticipata promulgazione ed entrata in vigore di leggi regionali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, è dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo.

TITOLO III

ORGANI DELLA REGIONE

CAPO I.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 14.

(*Prima adunanza del Consiglio*).

Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Commissario del Governo almeno 5 giorni prima.

La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti. I due consiglieri più giovani fungono da segretari.

ART. 15.

(*Primi adempimenti del Consiglio*).

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza con l'elezione del Presidente, di due Vice presidenti e di due Segretari.

Alla elezione del Presidente, dei due Vice presidenti e dei due Segretari del Consiglio regionale si procede con votazioni separate.

Ciascun consigliere vota un solo nome.

ART. 16.

(*Deliberazioni di urgenza della Giunta*).

La Giunta può, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni nelle materie indicate nei numeri 5 e seguenti dell'articolo 6 qualora l'urgenza, dovuta a causa nuova o posteriore all'ultima adunanza consigliare; sia tale da non permettere la convocazione del Consiglio.

Le deliberazioni suddette sono sottoposte, per la ratifica, al Consiglio regionale, nella sua prima successiva adunanza.

CAPO IV.

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DELLA REGIONE

ART. 17.

(*Pubblicazione delle deliberazioni*).

Le deliberazioni di cui all'articolo 16 e le altre d'interesse generale del Consiglio e della Giunta sono pubblicate integralmente nel *Bollettino Ufficiale* della Regione; ogni altra deliberazione è pubblicata per estratto.

CAPO V.

LE LEGGI REGIONALI

ART. 18.

(*Promulgazione delle leggi regionali*).

Le leggi regionali, con la menzione del visto del Commissario del Governo o della scadenza del termine stabilito dall'articolo 127, comma 1°, della Costituzione o della reiezione dell'impugnativa di cui all'articolo 21, sono promulgate facendo precedere il testo delle leggi dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato » – « Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo deve seguire la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* regionale ».

« È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

ART. 19.

(*Leggi regionali urgenti*).

È valida la dichiarazione di urgenza prevista dall'articolo 127, 2° comma, della Costituzione, ove sia stata espressa dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio regionale, fermo il consenso del Governo.

Il Consiglio elegge inoltre nel proprio seno, all'infuori dei membri della Giunta, tre revisori dei conti.

Ciascun consigliere vota due nomi.

I componenti l'ufficio di presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.

ART. 16.

(*Assegno del Presidente del Consiglio regionale*).

Al Presidente del Consiglio regionale è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.

ART.17.

(*Indennità di presenza dei Consiglieri regionali*).

Ai Consiglieri regionali per i giorni di seduta è corrisposta un'indennità di presenza fissata con legge regionale.

ART. 18.

(*Adunanze del Consiglio regionale*).

Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria ogni quadrimestre, in data da fissarsi nello statuto regionale.

Può essere anche convocato in via straordinaria e per oggetti determinati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, o del Commissario del Governo nei limiti dei suoi poteri istituzionali, o di un quarto dei Consiglieri in carica.

L'adunanza ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria.

L'ordine del giorno del Consiglio regionale è comunicato al Commissario del Governo.

ART. 19.

(*Regolamento per il Consiglio*).

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

Le adunanze del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

ART. 20.

(*Pubblicazione delle leggi regionali*).

La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali si effettua nei modi e termini che saranno stabiliti dallo Statuto di cui all'articolo 123 della Costituzione.

ART. 21.

(*Impugnativa delle leggi regionali*).

L'impugnativa prevista dall'articolo 127, ultimo comma, della Costituzione è proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ove la legge regionale sia impugnata per contrasto con gli interessi di altre Regioni, l'impugnativa deve essere subito comunicata alle Regioni medesime.

CAPO VI.

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO ED I CONTROLLI

ART. 22.

(*Il Commissario governativo per la Regione*).

Il Commissario del Governo, che ha sede nel capoluogo della Regione, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro dell'interno.

ART. 23.

(*Commissione di controllo*).

È istituita nel capoluogo di ogni Regione una Commissione di controllo amministrativo nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno.

La Commissione è costituita:

a) dal Commissario del Governo che la presiede;

b) da tre funzionari dei ruoli civili delle Amministrazioni statali di grado non inferiore al VII;

c) da un esperto nelle discipline amministrative designato dal Consiglio regionale.

Con lo stesso decreto sono nominati due supplenti, uno dei quali scelto nella categoria di cui alla lettera *b*) e l'altro in quella di cui alla lettera *c*).

I funzionari chiamati a far parte della Commissione di controllo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'Amministrazione di provenienza.

ART. 20.

(*Intervento dei consiglieri per la validità delle deliberazioni*).

Il Consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza speciale.

ART. 21.

(*Attribuzioni del Consiglio regionale*).

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

Spetta al Consiglio regionale:

1°) la formulazione di proposte di legge al Parlamento, nonché dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;

2°) l'approvazione del bilancio preventivo, dei relativi storni di fondi da un capitolo all'altro e del conto consuntivo;

3°) l'imposizione dei tributi regionali;

4°) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

5°) la fondazione di enti amministrativi di cui la Regione intenda prendere l'iniziativa, nonché l'approvazione dei relativi statuti;

6°) l'approvazione dei piani generali di opere pubbliche regionali e dei finanziamenti relativi;

7°) la nomina di commissioni e di membri di commissioni devoluta per legge della Repubblica alla Regione;

8°) ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o che sia rimessa al voto del Consiglio medesimo dalla Giunta.

A richiesta del Governo, il Consiglio esprime inoltre parere su questioni di interesse generale, che abbiano particolare riflesso nella Regione.

CAPO II.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 22.

(*Elezione del Presidente della Giunta*).

L'elezione del Presidente della Giunta ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta,

Un funzionario dei ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato di grado non inferiore all'VIII, designato dal Commissario del Governo, disimpegna le funzioni di segretario.

La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico dello Stato.

ART. 24.

(*Controllo di legittimità sugli atti amministrativi degli organi regionali, esecutività delle deliberazioni – Rinvio; suo carattere definitivo, con esclusione del ricorso gerarchico*).

Le deliberazioni degli organi regionali, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, divengono esecutive se la Commissione di controllo non le rinvia nel termine di venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, perché irregolari nella forma, o perché eccedono la competenza dell'organo che le ha adottate o perché contengono violazione di legge.

Il termine suddetto è di due mesi per le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio.

Ove rilevi alcuni dei vizi di cui al primo comma, la Commissione può chiedere i necessari chiarimenti all'Amministrazione regionale. In tal caso essa dovrà adottare le proprie determinazioni entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

Il provvedimento di rinvio ha carattere definitivo.

ART. 25.

(*Deliberazioni d'urgenza*).

Le deliberazioni possono, per specifiche ragioni di urgenza, essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso dalla maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.

Non oltre otto giorni dalla data dell'atto, ogni deliberazione adottata ai sensi del comma precedente deve essere inviata alla Commissione regionale di controllo, la quale, entro venti giorni dal ricevimento, deve rinviare con provvedimento definitivo quelle che ritenga illegittime.

In caso di mancato invio entro il termine prescritto, le deliberazioni s'intendono decadute.

ART. 26.

(*Controllo di merito*).

Il controllo di merito, esercitato dalla Commissione di cui all'articolo 23, è ammesso al solo effetto di promuovere, con richiesta si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

È proclamato presidente il consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora anche dopo la votazione di ballottaggio nessun consigliere abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti.

In caso di vacanza dell'ufficio di presidente il Consiglio è convocato entro 15 giorni per la nomina del successore.

ART. 23.

(*Assegno del Presidente della Giunta regionale*).

Al Presidente della Giunta regionale è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.

ART. 24.

(*Attribuzioni del Presidente*).

Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 121 della Costituzione e quelle che gli siano attribuite da altre leggi o dallo statuto regionale.

A lui spetta la firma degli atti della Regione.

Il Presidente ha la rappresentanza in giudizio della Regione e in caso di urgenza promuove davanti alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

Al Presidente spetta designare i titolari degli assessorati previsti dallo Statuto regionale.

CAPO III.

LA GIUNTA REGIONALE

ART. 25.

(*Composizione della Giunta regionale*).

La Giunta regionale è composta del Presidente e di sei Assessori effettivi e due supplenti nelle Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti. Gli assessori effettivi

motivata, il riesame, da parte del Consiglio regionale, delle deliberazioni riguardanti:

1°) il bilancio preventivo e gli storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio stesso;

2°) le spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;

3°) l'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, nonché la costituzione di servitù passive o di enfiteusi e la contrattazione di prestiti;

4°) l'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di denaro, quando non si volgano alla compra di stabili o a mutui con ipoteche o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

5°) le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni.

CAPO VII.

UFFICI DELLA REGIONE

ART. 27.

(Stato giuridico del personale).

Lo Statuto regionale disciplina lo stato giuridico ed economico, le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità degli impiegati e salariati della Regione, e provvede all'organizzazione degli uffici regionali in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

CAPO VIII.

COMMISSIONE PARLAMENTARE – SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA – SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO

ART. 28.

(Commissione parlamentare).

La Commissione prevista dall'articolo 126, comma 4°, della Costituzione è composta di otto deputati e di otto senatori eletti dalle rispettive Camere per la loro durata.

La Commissione elegge nel proprio seno il presidente e il segretario.

ART. 29.

(Sostituzione del presidente e della Giunta regionale).

La convocazione del Consiglio regionale per la sostituzione del presidente o della sono da otto a dieci in quelle con popolazione fino a tre milioni di abitanti, da dieci a dodici nelle altre. In tutti e due i casi il numero degli assessori supplenti è di quattro.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 35.

In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa il Consiglio è convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o l'integrazione.

ART. 26.

(Elezione della Giunta regionale).

Gli assessori sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio regionale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessuno o solo alcuni consiglieri hanno riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni nella quale si procede a votazione di ballottaggio. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato più voti.

A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri più anziani di età.

ART. 27.

(Incompatibilità dei membri della Giunta regionale).

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante ed adottato.

ART. 28.

(Assegni degli assessori regionali).

Agli assessori regionali è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado IV.

Giunta a termini dell'articolo 126 della Costituzione deve aver luogo entro quindici giorni dall'invito del Governo al presidente del Consiglio regionale.

ART. 30.

(*Decreti di scioglimento dei Consigli regionali*).

I decreti di scioglimento dei Consigli regionali sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicati alla Camera dei Deputati e al Senato.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 31.

(*Decentramento dei servizi regionali – Statuto regionale*).

Entro un anno dall'insediamento della prima amministrazione regionale, la Giunta sottoporrà all'approvazione del Consiglio lo Statuto della Regione previsto dall'articolo 123 della Costituzione.

Fino a quando lo Statuto regionale non sia stato approvato ai sensi del comma 2° del citato articolo 123, si osservano, in quanto applicabili, per la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti sul *Bollettino Ufficiale* della Regione, le norme relative alla pubblicazione delle leggi e dei regolamenti statali.

Successivamente alla emanazione delle leggi della Repubblica che, a norma dell'VIII disposizione transitoria della Costituzione, dovranno regolare il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni, la Giunta proporrà al Consiglio un piano particolareggiato di decentramento dei servizi della Regione.

ART. 32.

(*Approvazione del regolamento di cui all'articolo* 4).

Il primo Consiglio regionale approverà, entro sei mesi dal suo insediamento, il regolamento di cui all'articolo 4.

Fino a quando il regolamento suddetto non sia stato approvato, sono estese al Consiglio regionale, in quanto applicabili, le norme del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, che disciplinano, per il Consiglio provinciale, le materie contemplate dal primo comma del precedente articolo 2.

ART. 29.

(*Adunanze della Giunta regionale*).

La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.

ART. 30.

(*Attribuzioni della Giunta regionale*).

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Essa provvede alla esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio.

Adotta le norme regolamentari per l'attuazione delle leggi regionali.

Amministra il patrimonio della Regione e controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali.

Predispone il bilancio preventivo e presenta annualmente il conto consuntivo.

Inoltre delibera per le seguenti materie, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi e dallo statuto regionale:

1°) storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;

2°) progetti dei lavori nei limiti dei piani di cui all'articolo 21;

3°) contratti della Regione;

4°) liti attive e passive, salvo quanto disposto dall'articolo 24, rinunzie e transazioni.

ART. 31.

(*Deliberazioni d'urgenza della Giunta regionale*).

La Giunta regionale, sotto la propria responsabilità, nei limiti e nei modi stabiliti dallo statuto regionale, può, in caso di urgenza, deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale.

L'urgenza, determinata da cause nuove e posteri all'ultima adunanza consigliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio regionale per la ratifica nella sua prima successiva adunanza. Il Consiglio regionale ove neghi la ratifica, o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ART. 33.

(*Costituzione degli uffici regionali – Personale*).

Le Regioni provvederanno alla prima costituzione dei propri uffici con personale temporaneamente comandato dalle Amministrazioni dello Stato o, ove occorra, degli enti locali.

ART. 34.

(*Ruolo regionale – Vacanze*)

Con legge della Regione saranno adottate le norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale delle Amministrazioni dello Stato e di quelle degli enti locali che faccia domanda di passaggio alla Regione

In caso di vacanza di posti in organico, la Regione potrà chiedere alle suddette Amministrazioni l'assegnazione di personale statale temporaneamente comandato.

Il personale da comandare a norma del precedente comma e dell'articolo 33 sarà scelto dalle Amministrazioni di appartenenza.

ART. 35.

(*Personale comandato – Funzioni e trattamento economico*).

Il personale comandato presso gli uffici regionali a norma degli articoli 33 e 34 avrà funzioni adeguate a quelle svolte presso le Amministrazioni di appartenenza e trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale di pari grado in servizio presso le Amministrazioni stesse.

ART. 36.

(*Locali*).

Fino a quando la Regione non disponga di sede propria, gli organi regionali e gli uffici che ne dipendono direttamente avranno sede provvisoria nel capoluogo della Regione in locali dell'Amministrazione provinciale.

ART. 37.

(*Trasferimento di uffici dallo Stato alla Regione*).

Il passaggio dallo Stato alla Regione di uffici che attendono a compiti riflettenti le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione sarà disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, udito il Consiglio regionale.

ART. 32.

(*Rendiconto*).

La Giunta regionale rende conto annualmente al Consiglio della propria attività.

Può essere chiamata a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento su domanda di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.

ART. 33.

(*Revoca del Presidente della Giunta regionale o di Assessori*).

Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, uno o più assessori possono essere revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, da discutersi dal Consiglio regionale non prima di cinque giorni ed approvata per appello nominale, a maggioranza assoluta di voti, presenti almeno due terzi dei consiglieri in carica.

Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti la votazione è rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purché sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

CAPO IV.

ESERCIZIO FINANZIARIO
BILANCIO E CONTI

ART. 34.

(*Esercizio finanziario*).

L'esercizio finanziario per la Regione incomincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

ART. 35.

(*Bilancio preventivo*).

Il bilancio preventivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 31 agosto.

L'approvazione da parte del Consiglio regionale deve aver luogo entro il 30 novembre.

ART. 36.

(*Conto consuntivo*).

Il conto consuntivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

ART. 38.

(*Entrata in vigore nella Regione delle leggi dello Stato*).

Le leggi della Repubblica che stabiliscono principî fondamentali nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione entreranno immediatamente in vigore nelle Regioni. I Consigli regionali dovranno apportare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni.

ART. 39.

(*Contravvenzioni ai regolamenti regionali*).

Per le contravvenzioni ai regolamenti regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali.

ART. 40.

Le norme relative all'organizzazione interna delle Regioni contenute nella presente legge, avranno vigore fino all'approvazione degli Statuti previsti dall'articolo 123 della Costituzione.

TITOLO IV

ORGANI DELLA PROVINCIA

CAPO I.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 37

(*Prima adunanza del Consiglio*).

Entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio provinciale è convocato, per la prima adunanza, dal consigliere più anziano di età, con avviso da notificarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza stessa.

La Presidenza del consiglio è assunta dal consigliere anziano predetto. Il consigliere più giovane funge da segretario.

ART. 38.

(*Primi adempimenti del Consiglio*).

Il Consiglio provinciale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza, con l'elezione, per votazione separata a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio e relativa nel secondo, di un presidente, di un vicepresidente, di un segretario e di un vicesegretario, i quali durano in carica per un anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge inoltre nel proprio seno, all'infuori dei membri della deputazione, tre revisori dei conti.

ART. 39.

(*Adunanze del Consiglio provinciale*).

Il Consiglio provinciale si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di febbraio e settembre di ogni anno.

Può essere convocato in sessione straordinaria su richiesta della deputazione provinciale o di un quarto dei consiglieri in carica.

L'adunanza ha luogo entro dieci giorni dalla data in cui è pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Consiglio provinciale con avviso scritto contenente l'ordine del giorno da notificarsi ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

ART. 40.

(*Pubblicità delle adunanze*).

Le adunanze del Consiglio provinciale sono pubbliche eccettuati i casi di deliberazioni relative a persone e quelli in cui, con deliberazione motivata, il Consiglio stabilisca altrimenti.

ART. 41.

(*Intervento dei consiglieri per la validità delle deliberazioni*).

Il Consiglio provinciale delibera coll'intervento di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza speciale.

ART. 42.

(*Attribuzioni del Consiglio provinciale*).

Il Consiglio provinciale provvede con le sue deliberazioni all'esercizio delle funzioni attribuite alla Provincia dalle leggi della Repubblica. Provvede pure all'esercizio delle funzioni delegate alla Provincia dalla Regione.

In particolare spettano al Consiglio provinciale:

1°) l'approvazione del bilancio preventivo, dei relativi storni di fondi da un capitolo all'altro e del conto consuntivo;

2°) l'imposizione dei tributi provinciali;

3°) l'ordinamento degli uffici e dei servizi provinciali;

4°) i provvedimenti di nomina e di cessazione dal servizio degli impiegati della Provincia;

5°) la fondazione di enti amministrativi di cui la Provincia intenda prendere l'iniziativa, nonché l'approvazione dei relativi statuti;

6°) l'approvazione dei piani generali di opere pubbliche provinciali e dei relativi finanziamenti;

7°) la nomina di commissari e di membri di commissioni, devoluta da leggi della Repubblica alla Provincia;

8°) ogni deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del consiglio o che sia rimessa al voto del consiglio medesimo dalla deputazione provinciale.

A richiesta del Governo della Repubblica o della Giunta regionale il Consiglio esprime inoltre il suo parere su questioni di interesse generale o regionale, che presentino particolari caratteristiche provinciali.

CAPO II.

LA GIUNTA PROVINCIALE

ART. 43.

(*Composizione della Giunta provinciale*).

La Giunta provinciale è composta del presidente e di sei assessori effettivi e due supplenti nelle Provincie con popolazione fino a 300.000 abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e quattro supplenti nelle altre.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

ART. 44.

(*Elezione del Presidente della Giunta provinciale*).

L'elezione del Presidente della Giunta provinciale ha luogo colle modalità previste dall'articolo 22 per l'elezione del Presidente della Giunta regionale.

ART. 45.

(*Attribuzioni del Presidente della Giunta provinciale*).

Il Presidente della Giunta provinciale:

a) rappresenta l'Amministrazione provinciale e ne firma gli atti;

b) ripartisce gli incarichi tra gli assessori provinciali;

c) ha la sorveglianza sugli uffici e sugli impiegati provinciali;

d) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi.

ART. 46.

(*Elezione della Giunta provinciale*).

L'elezione degli assessori provinciali ha luogo colle modalità previste dall'articolo 26 per l'elezione degli assessori regionali.

ART. 47.

(*Incompatibilità dei membri della Giunta provinciale*).

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta provinciale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e adottato.

ART. 48.

(*Adunanze della Giunta provinciale*).

La Giunta provinciale delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le adunanze della Giunta provinciale non sono pubbliche.

ART. 49.

(*Attribuzioni della Giunta provinciale*).

La Giunta provinciale è l'organo esecutivo della provincia. Essa:

a) rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sessioni;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

c) predispone il bilancio preventivo e presenta annunalmente il conto consuntivo;

d) delibera sulla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste e sullo storno da un articolo all'altro di uno stesso capitolo;

e) sospende gli impiegati della Provincia rendendone conto al Consiglio;

f) nomina i salariati della Provincia e adotta i provvedimenti inerenti al loro stato giuridico ed economico;

g) stipula i contratti, determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del Consiglio;

h) delibera in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni e compie gli atti conservativi dei diritti della Provincia.

ART. 50.

(*Deliberazioni d'urgenza della Giunta provinciale*).

La Giunta provinciale, sotto la propria responsabilità, può deliberare in caso di urgenza provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio provinciale.

L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consigliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio provinciale per la ratifica nella sua successiva adunanza.

Il Consiglio provinciale ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta,

adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ART. 51.

(*Rendiconto*).

La Giunta provinciale rende conto annualmente al Consiglio della propria attività.

Può essere chiamata a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento, su domanda di un quarto dei consiglieri in carica.

ART. 52.

(*Revoca del Presidente della Giunta provinciale, della Giunta provinciale o di assessori provinciali*).

Il Presidente della Giunta provinciale, uno o più assessori possono essere revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta e da discutersi dal Consiglio provinciale non prima di cinque giorni ed approvata per appello nominale, a maggioranza assoluta di voti, presenti almeno due terzi dei consiglieri in carica.

Qualora non si raggiunga il richiesto numero di presenti la votazione è rimandata ad altra seduta, da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.

TITOLO V

RAPPORTI TRA REGIONE, PROVINCIA, COMUNE E ALTRI ENTI LOCALI

ART. 53.

(*Delega delle funzioni amministrative*).

La delega delle funzioni amministrative della Regione alle provincie, ai comuni e agli altri enti locali a norma dell'articolo 118 della Costituzione è data con legge della Regione la quale può stabilire le direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni stesse.

La Giunta regionale può impartire ulteriori direttive cui gli enti suddetti devono attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate.

La delega può essere revocata per legge della Regione, sentiti gli enti o l'ente interessato.

TITOLO VI

COMMISSARIO DEL GOVERNO E CONTROLLI

CAPO I.

COMMISSARIO DEL GOVERNO

ART. 54.

(*Nomina del Commissario del Governo*).

Il Commissario del Governo è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

CAPO II.

CONTROLLI SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ART. 55.

(*Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale*).

È istituita nel capoluogo di ogni Regione una commissione di controllo.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, inteso il Ministro dell'interno, e dura in carica fino a rinnovazione del Consiglio regionale. Essa è costituita:

a) del commissario del Governo, o, in caso di suo impedimento, di altro funzionario da lui designato, che la presiede;

b) di un magistrato della Corte dei conti;

c) di tre funzionari dei ruoli civili dell'Amministrazione dello Stato, pure di grado non inferiore al VII;

d) di due esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali politiche di un comune della Regione, scelti in due terne di nomi designate dal Consiglio regionale. Ogni Consigliere regionale, a questi effetti, vota per una sola terna.

Con lo stesso decreto sono nominati tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*). Essi intervengono alle sedute in caso di impedimento di un membro effettivo della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione si richiede l'intervento di almeno cinque suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 56.

(*Posizione dei funzionari membri della Commissione*).

I membri effettivi della commissione di controllo di cui alle lettere *b*) *e c*) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'Amministrazione cui appartengono.

ART. 57.

(*Segretario della Commissione*).

Un funzionario dei ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore all'VIII, designato dal commissario del Governo, disimpegna le funzioni di segretario della commissione di controllo.

ART. 58.

(*Spesa per il funzionamento della Commissione*).

La spesa per il funzionamento della commissione di controllo è a carico dello Stato.

Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri della commissione di controllo è attribuita un'indennità per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento.

ART. 59.

(*Esecutività delle deliberazioni degli organi regionali*).

Le deliberazioni degli organi regionali, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati a sensi di legge, divengono esecutive se la commissione di controllo non le rinvia, nel termine di venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione.

L'esecutività è pure sospesa se nel termine di cui al primo comma la commissione di controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Amministrazione regionale. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la commissione di controllo non emette ordinanza di rinvio entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione regionale.

Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il segretario della commissione di controllo rilascia immediata ricevuta dei processi verbali di deliberazioni

e delle controdeduzioni che gli vengono presentate.

L'ordinanza di rinvio è provvedimento definitivo.

ART. 60.

(*Deliberazioni soggette al controllo di merito*).

Sono soggette al controllo di merito, ai fini del riesame previsto dall'articolo 125 della Costituzione, le deliberazioni riguardanti:

1°) il bilancio preventivo e gli storni di fondi da un capitolo all'altro del bilancio stesso;

2°) le spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;

3°) l'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni industriali, nonché la costituzione di servitù passive o di enfiteusi e la contrattazione di prestiti;

4°) l'acquisto di azioni industriali o gli impieghi di denaro, quando non siano destinati alla compra di stabili o a mutui con ipoteche o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

5°) le locazioni e le conduzioni oltre i nove anni;

6°) l'assunzione di pubblici servizi;

7°) le altre materie per cui la sottoposizione al controllo di merito sia espressamente stabilita dalla legge.

ART. 61.

(*Esecutività delle deliberazioni soggette a controllo di merito*).

Nei casi previsti dall'articolo precedente le deliberazioni divengono esecutive se la commissione di controllo non le rinvia a' sensi del primo comma dell'articolo 59 nel termine ivi indicato o non invita con ordinanza motivata nel termine stesso il Consiglio regionale a riprenderle in esame.

Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio.

Si applicano anche a questi casi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 59.

ART. 62.

(*Riesame delle deliberazioni soggette a controllo di merito*).

Ove il Consiglio regionale confermi senza modificare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, la delibera-

zione al cui riesame sia stato invitato dalla commissione di controllo a' sensi del primo comma dell'articolo precedente, l'esecutività della deliberazione è regolata dall'articolo 59.

ART. 63.

(Deliberazioni di urgenza)

Le deliberazioni degli organi regionali, escluse quelle contemplate dall'articolo 60, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tal senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.

Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviate alla commissione di controllo entro tre giorni dalla data in cui sono adottate. In difetto di tale invio esse si intendono decadute.

Entro dieci giorni dal ricevimento, la commissione di controllo ove le ritenga illegittime, le rinvia con ordinanza motivata, a sensi dell'articolo 61. Entro lo stesso termine essa può invitare il Consiglio regionale al riesame delle deliberazioni, che siano soggette al controllo di merito a' sensi dell'articolo 62.

ART. 64.

(Sostituzione della Giunta o del Presidente regionale).

Quando la Giunta regionale o il presidente compiano atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, il Governo può invitare il Consiglio regionale a provvedere alla loro sostituzione. L'invito è fatto dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Su richiesta del Commissario del Governo, la convocazione a tal fine del Consiglio regionale deve aver luogo entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito.

ART. 65.

(Scioglimento del Consiglio regionale).

Lo scioglimento del Consiglio regionale, nei casi previsti dall'articolo 126 della Costituzione, è proposto al Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della commissione parlamentare di cui all'articolo seguente e deliberazione del Consiglio dei Ministri.

ART. 66.

(*Commissione parlamentare per le questioni regionali*).

La commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'articolo 126, quarto comma, della Costituzione, è composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità. Essi rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere.

La commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

I membri della Commissione non possono partecipare alle sedute in cui siano discusse questioni della Regione nei cui collegi siano stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta da deputati e senatori all'uopo designati dai Presidenti delle rispettive Camere.

ART. 67.

(*Amministrazione straordinaria della Regione*).

La commissione parlamentare di cui all'articolo precedente, in caso di scioglimento di un Consiglio regionale, designa i nomi di nove cittadini eleggibili al Consiglio regionale, tra i quali il Presidente della Repubblica sceglie i tre commissari previsti dall'articolo 126, ultimo comma, della Costituzione.

A tali commissari, per il periodo in cui rimangono in funzione, è attribuita a carico del bilancio della Regione un'indennità, nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento.

ART. 68.

(*Pubblicazione dei decreti di scioglimento dei Consigli regionali*).

I decreti di scioglimento dei Consigli regionali sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. Essi sono comunicati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

CAPO III.

CONTROLLI SULLE PROVINCE, SUI COMUNI E SU ALTRI ENTI LOCALI

ART. 69.

(*Controllo sugli atti delle Province*).

È istituito nel capoluogo di ogni Regione un Comitato per il controllo sulle Province.

Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale.

Esso è costituito:

a) dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;

b) da due esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali politiche di un Comune della Regione, eletti dal Consiglio regionale;

c) dal funzionario regionale di grado più elevato;

d) da un giudice del tribunale amministrativo regionale designato dal presidente del tribunale stesso.

Con la stessa deliberazione vengono nominati quattro membri supplenti nelle persone di due esperti nelle discipline amministrative, inscritti nelle liste elettorali politiche di un comune della Regione, eletti dal Consiglio Regionale, del funzionario regionale che segue immediatamente nell'ordinamento gerarchico e di altro giudice del tribunale amministrativo designato dal presidente del tribunale stesso. I supplenti intervengono alle sedute in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi.

Funge da segretario un funzionario della Regione, designato dal presidente della Giunta regionale.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato si richiede l'intervento di almeno quattro commissari. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere regionale vota per un membro effettivo e per un membro supplente. Rimangono eletti i due effettivi ed i due supplenti che ottengano maggior numero di voti.

ART. 70.

(*Controllo sugli atti dei Comuni*).

Lo Statuto regionale provvede a stabilire se il controllo sugli atti dei comuni debba essere esercitato dallo stesso Comitato di cui all'articolo 71 nel capoluogo di Regione o se debba svolgersi in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.

Nel secondo caso il Presidente della Giunta regionale procede alla costituzione di speciali sezioni del Comitato. Ogni sezione è composta:

a) di un consigliere regionale, eletto dal Consiglio regionale, che la presiede;

b) dei due funzionari di grado più elevato della Provincia:

c) di due esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali politiche di un comune della provincia, scelti in due terne di nomi designati dal Consiglio provinciale.

Per ogni categoria saranno nominati supplenti in uguale numero, colle modalità stabilite nel comma precedente.

Lo Statuto regionale può disporre che una o più sezioni esplichino la loro funzione nei capoluoghi di circondario, o in taluni tra essi, determinandone le modalità.

ART. 71.

(*Spesa per il funzionamento degli organi di controllo*).

La spesa per il funzionamento degli organi di controllo previsti dagli articoli 71 e 72 è a carico della Regione.

Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri di tali organi è attribuita un'indennità per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento.

ART. 72.

(*Estensione dei controlli*).

Gli organi di controllo previsti dagli articoli 69 e 70 esplicano nei confronti delle provincie e dei comuni il controllo di legittimità deferito al prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere pronunciato entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione.

I poteri di controllo sostitutivo attribuiti al prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono deferiti per le provincie al comitato previsto dall'articolo 69; per i comuni sono deferiti al Comitato stesso, oppure alle sezioni di cui all'articolo 70 a seconda che siasi o meno provveduto alla costituzione di tali sezioni.

ART. 73.

(*Controllo di merito*).

Il controllo di merito, ai fini del riesame di cui al capoverso dell'articolo 130 della Co-

stituzione, è esercitato su tutte le deliberazioni delle Provincie e dei Comuni per cui gli articoli 98, 99, 100, 101 e 149 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato con legge 9 giugno 1947, n. 530 richiedono l'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa.

Gli organi di controllo previsti dagli articoli 69 e 70 della presente legge, ove riscontrino un vizio di merito nella deliberazione, possono, entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, invitare con ordinanza motivata il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale a riprenderla in esame. Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorso tale termine la deliberazione diventa esecutiva.

Il termine rimane sospeso ove l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al Comune.

Ove il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale confermino senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei loro componenti, la deliberazione al cui riesame siano stati invitati dall'organo di controllo a' sensi del secondo comma di questo articolo, l'esecutività della deliberazione è regolata dall'articolo 97 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato con legge 9 giugno 1947, n. 530, e dall'articolo 72 della presente legge.

ART. 74.

(*Controlli sui consorzi*).

Per i controlli sui Consorzi di Comuni e Provincie si applicano le norme stabilite per la Provincia, se si tratta di consorzi dei quali la Provincia fa parte, o, altrimenti, quelle stabilite per il Comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti, o per il Comune capoluogo di Provincia, se questo fa parte del Consorzio.

Ove del Consorzio facciano parte Provincie appartenenti a più Regioni il controllo è esercitato dal Comitato di controllo esistente nel capoluogo della Regione nella quale ha sede l'amministrazione del consorzio. Ove del consorzio facciano parte Comuni appartenenti a più Provincie, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 70 il controllo è esercitato dalla Sezione istituita per la Provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consorzio.

ART. 75.

(Controlli sulle deliberazioni prese nell'esercizio di funzioni delegate).

Le deliberazioni prese dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione a norma dell'articolo 53 della presente legge, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati a sensi di legge, sono trasmesse entro dieci giorni alla Commissione di controllo di cui all'articolo 55 e al Presidente della Giunta regionale. L'esecutività di tali deliberazioni è regolata dall'articolo 59, salvo le disposizioni seguenti.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga una deliberazione non conforme alla legge o alle direttive di cui all'articolo 56, trasmette entro cinque giorni le sue osservazioni alla Commissione di controllo e all'ente che ha presa la deliberazione stessa.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Provincie, ai Comuni, e agli altri enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali.

ART. 76.

(Definitività dei provvedimenti degli organi di controllo).

Le ordinanze degli organi di controllo previsto dagli articoli 69 e 70 sono provvedimenti definitivi.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 77.

(Costituzione degli uffici regionali — Personale).

Le Regioni provvederanno alla prima costituzione dei propri uffici esclusivamente con personale temporaneamente comandato degli enti locali e degli uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato nell'ambito della Regione. Il comando in sede non comporta alcuna indennità.

È vietata ogni assunzione a qualunque titolo di personale di diversa provenienza.

La scelta dei funzionari statali e degli enti locali da destinare alle Amministrazioni regionali è fatta d'intesa colla Giunta regionale.

Spetta alla Giunta regionale determinare il numero e le qualifiche dei funzionari di cui reputa necessario il comando.

ART. 78.

(*Ruolo regionale — Vacanze*).

Con legge della Regione saranno adottate le norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale delle Amministrazioni dello Stato e di quello degli enti locali che faccia domanda di passaggio alla Regione.

In caso di vacanza di posti in organico la Regione potrà chiedere alle suddette Amministrazioni l'assegnazione di personale temporaneamente comandato.

ART. 79.

(*Stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale*).

Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale e comunque non possono disporre un trattamento economico più favorevole.

ART. 80.

(*Personale comandato — Funzioni e trattamento economico*).

Il personale comandato presso gli uffici regionali a norma degli articoli 78 e 79 avrà funzioni adeguate a quelle svolte presso le Amministrazioni di appartenenza e trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale di pari grado in servizio presso le Amministrazioni stesse.

ART. 81.

(*Locali*).

Fino a quando la Regione non disponga di sede propria, gli organi regionali e gli uffici che ne dipendono direttamente avranno sede provvisoria nel capoluogo della Regione in locali dell'Amministrazione provinciale.

ART. 82.

(*Trasferimento di uffici dallo Stato alle Regioni*).

Il passaggio dallo Stato alla Regione di uffici che attendono a compiti riflettenti le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione sarà disposto con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Consiglio regionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore delle rispettive leggi previste dal secondo comma della disposizione transitoria VIII della Costituzione.

ART. 83.

(*Designazione transitoria di membro del Comitato di controllo*).

Finché non saranno costituiti i tribunali amministrativi regionali, il giudice chiamato a far parte del Comitato di controllo previsto dall'articolo 69 sarà un magistrato designato dal Presidente della Corte d'appello sedente nella Regione, o nel capoluogo della Regione, ove nella Regione esistano più Corti d'appello. Lo stesso presidente provvederà pure alla designazione del membro supplente.

ART. 84.

(*Norma di attuazione della disposizione transitoria XI della Costituzione*).

Ai fini dell'applicazione della XI delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione si adempie all'obbligo di sentire le popolazioni interessate sentendo i Consigli comunali od i commissari prefettizi della Regione o delle Regioni, di cui fanno parte i Comuni, che chiedono di costituirsi in Regione autonoma.

ART. 85.

(*Termine per la deliberazione dello statuto regionale*).

Entro 120 giorni dalla prima convocazione il Consiglio regionale delibera lo statuto della Regione.